

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

310° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri	»	38
4 ^a - Difesa	»	46
5 ^a - Bilancio	»	53
6 ^a - Finanze e tesoro	»	55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	62
10 ^a - Industria	»	72
11 ^a - Lavoro	»	90
12 ^a - Igiene e sanità	»	99
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	112

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	114
-------------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	123
10 ^a - <i>Industria - Pareri</i>	»	125
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	»	126
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	»	127

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	128
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(123) *MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) *DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) *BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(Parere su testo unificato e sui relativi emendamenti alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta precedente e riferito al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito e ai relativi emendamenti.

Il relatore PINGGERA considera risolti i possibili problemi di compatibilità con la normativa europea, sia per effetto dell'ultima legge comunitaria, sia in ragione di alcune disposizioni contenute nel testo in esame. Reputa sufficiente, pertanto, indicare alla Commissione di merito l'esigenza di osservare integralmente i principi normativi contenuti nelle direttive n. 686 e n. 687 del 1978. Propone inoltre di segnalare l'opportunità di valorizzare la preparazione professionale acquisita all'estero.

Con le osservazioni indicate dal relatore, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente VILLONE, relatore alla Commissione, si conviene di rinviare la formulazione del parere alla settimana successiva.

IN SEDE REFERENTE

(983) PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale

(2312) CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale

(2448) BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale

(2510) BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore PARDINI reputa opportuno rinviare temporaneamente l'esame dei disegni di legge, in attesa che presso l'altro ramo del Parlamento maturi una possibile soluzione di ordine generale in merito alla disciplina dell'assistenza ai disabili. Sarebbe a suo avviso improprio, infatti, un intervento normativo parziale, che potrebbe anche determinare effetti discriminatori tra le associazioni del settore.

Il senatore ROTELLI considera accoglibile la proposta avanzata dal relatore, che tuttavia dovrebbe essere chiarita in riferimento allo stato effettivo di trattazione della materia nelle diverse sedi parlamentari.

Il presidente VILLONE conviene sulla opportunità di evitare soluzioni normative parziali in una fase di possibile riordino dell'intero sistema dell'assistenza.

Il senatore ANDREOLLI trova invece ingiustificato il rinvio prospettato dal relatore, anche perchè le citate iniziative di ordine generale sono già da tempo all'esame della Camera dei deputati.

Il relatore PARDINI precisa che l'oggetto dei disegni di legge in esame si esaurisce nel riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale come enti di interesse nazionale, ciò che non aggiunge alcunchè di giuridicamente significativo alla situazione attuale e può determinare un effetto discriminatorio verso altre associazioni che si occupano di assistenza ai disabili.

Il senatore BESOSTRI conviene sull'opportunità di un rinvio. Dissente dalla prospettata consultazione obbligatoria delle associazioni storiche in riferimento alle iniziative legislative concernenti il settore e auspica un intervento generale di riordino, rivolto anche a disciplinare i requisiti prescritti per l'esercizio delle attività in questione.

Il senatore ROTELLI ricorda che i disegni di legge furono già discussi in sede deliberante e il successivo trasferimento di sede fu promosso da lui stesso per ragioni di merito consistenti in un profondo dissenso dalla categoria dell'ente di interesse nazionale, ormai desueta nell'ordinamento, e da scelte discriminanti a favore delle cosiddette associazioni storiche. Egli si troverebbe concorde su una soluzione diversa, che preveda forme di consultazione contestuale, diretta o tramite rappresentanti, senza discriminazioni tra le varie associazioni. In ogni caso, l'intervento pubblico in materia dovrebbe rivolgersi ad assicurare l'assistenza ai disabili e non ad alimentare le strutture burocratiche di enti che a volte si occupano anche nominalmente delle stesse categorie di persone.

Si conviene, quindi, di rinviare l'esame dei disegni di legge fino al mese di giugno, in attesa di una possibile soluzione normativa di ordine generale proveniente dalla Camera dei deputati.

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali

(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del relatore BESOSTRI, viene assunto a base dell'esame il testo del disegno di legge n. 3090, già approvato dalla Camera dei deputati, e fissato un termine per emendamenti, da riferire allo stesso testo, per le ore 14 di mercoledì 13 maggio.

(2934) *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*

(2912) *BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti*

(3179) *LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo fino allo svolgimento delle audizioni informali già programmate in materia.

(2232) *DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945*

(Rinvio dell'esame)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda la discussione svolta in sede deliberante e gli emendamenti presentati a suo tempo dal Governo, quale possibile soluzione di equilibrio sulla quale ha provveduto ad acquisire la valutazione informale di alcuni Gruppi parlamentari. Da tali consultazioni, che hanno coinvolto anche il primo firmatario del disegno di legge, ha tratto la conclusione che un periodo di riflessione consentirebbe di far maturare una soluzione condivisa, al di là dei confini della maggioranza parlamentare.

Si conviene quindi di rinviare l'esame fino al prossimo mese di giugno.

(1222) *DIANA Lino. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale*

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge, il cui contenuto è stato riprodotto in un emendamento al disegno di legge n. 1388-bis, anch'esso all'esame della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) *DANIELI. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) *MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) *ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) *PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) *FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di rinviare l'esame dei disegni di legge in attesa che ne sia ripresa la trattazione nella Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0093^o)

Il senatore GUERZONI invita a una riflessione sui processi di liberalizzazione e di diffusione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali; a tale riguardo, il Governo ha annunciato una iniziativa di studio che contribuisce a rendere attuale e urgente la ricerca di un nuovo assetto normativo. Di conseguenza, propone di inserire nell'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1388-*ter*, riguardante la materia in questione.

Il presidente VILLONE condivide la valutazione del senatore Guerzoni.

La Commissione accoglie la proposta di inserire il disegno di legge n. 1388-*ter* nell'ordine del giorno dei propri lavori.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 7 MAGGIO(A007 000, C01^a, 0093^o)

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 7 maggio, è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1388-*ter* e, in sede consultiva degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1496 e 2157.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

277ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0078ª)

Il senatore Antonino CARUSO sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge n. 3198 e 3197, dei quali è primo firmatario, assegnati alla Commissione rispettivamente il 28 aprile e il 5 maggio scorso. Sottolinea che il disegno di legge n. 3198 è mirato ad ottenere la cessazione di efficacia del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e dell'allegata tariffa, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie. L'oratore giudica che tale decreto è stato adottato, da parte del Governo, usando surrettiziamente della funzione legislativa attraverso lo strumento del regolamento e senza che nessuna legge espressamente ne conferisse il potere. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 3197 il senatore Antonino Caruso precisa che esso intende eliminare l'iniqua previsione che concede all'Istituto di vendite giudiziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Ministro di grazia e giustizia già citato, di percepire compensi anche qualora la vendita giudiziaria non abbia avuto luogo. Tali compensi – prosegue l'oratore – gravano non solo sul debitore ma anche sul creditore che è obbligato in solido a pagare per prestazioni relative ad eventi che non hanno avuto luogo. Invita a riflettere sull'esigenza di un sollecito intervento che porti, autonomamente, il Governo a rendere non più operante le disposizioni in questione preannunciando che, diversamente, solleciterà il Gruppo di Alleanza Nazionale ad avvalersi dell'articolo 79 del Regolamento

al fine del più rapido inserimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2666-B) Deputati DETOMAS ed altri. – Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso.

Il relatore RUSSO sottolinea che il prolungato tempo trascorso dall'inizio della discussione in prima lettura, fa sì che il provvedimento si trova a incidere su una situazione modificata dal lungo periodo trascorso. In particolare, rilevato come nell'ultima lettura la Camera dei deputati abbia introdotto – all'articolo 1 che è il solo modificato – la possibilità di svolgere un tirocinio triennale anche presso un consulente del lavoro, il relatore ritiene che, in occasione della discussione odierna, si potrebbe pervenire ad una modifica dell'articolo 1 stesso la quale consentirebbe di riconoscere il tirocinio svolto presso i numerosi consulenti del lavoro che siano anche iscritti al registro dei revisori contabili nonchè, colmando una lacuna della legge n. 132 del 1997, anche di quello svolto presso i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il relatore prosegue sottolineando che l'articolo 2 del disegno di legge in titolo non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Ciò impedisce alla Commissione di apportarvi modifiche, anche se il termine di trecento giorni già previsto per l'inizio della prima sessione degli esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili risulta ormai superato. Anche se – a suo avviso – si tratterebbe di un termine non perentorio, occorre che il Governo si attivi per risolvere il problema e che i soggetti che hanno acquisito titolo per sostenere l'esame per un ritardo a loro non imputabile siano posti in grado di sostenere l'esame previsto dall'articolo 1 della legge n. 132 del 1997. Inoltre, anche la fattispecie di cui alla norma transitoria recata dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo deve essere affrontata con particolare urgenza dal Governo poichè ci si trova proprio nel periodo in cui le società procedono alla nomina degli organi di controllo. Sulla base di tali considerazioni il relatore ritiene di avere dato conto del seguente ordine del giorno da lui presentato:

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2666-B recante “Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili”,

considerato che, a causa del tempo trascorso tra la seconda e la quarta lettura del disegno di legge in esame, le disposizioni contenute nell'articolo 2 (proroga dei termini) e nell'articolo 3 (disposizione transitoria) risultano inadeguate, la prima perchè il termine in essa previsto (da ritenersi, peraltro, non perentorio) è ormai scaduto, la seconda perchè riferita a nomine da effettuarsi "prima della data fissata per l'esame", e cioè in un tempo anteriore a quello in cui la legge che si sta affrontando entrerà in vigore;

considerato, ancora, che le procedure per l'espletamento dell'esame e l'accertamento delle cause di esonero dall'esame stesso sono risultate più lunghe e complesse di quanto previsto, sicchè accade oggi che molti soggetti che sono in attesa di sostenere l'esame, o che sono in attesa dell'accertamento delle cause di esonero dall'esame, o che pur avendo superato l'esame non sono ancora materialmente iscritti nel registro dei revisori contabili, non si trovano, per fatti ad essi non imputabili, nella condizione di non poter essere nominati nei collegi sindacali di cui è prossima la formazione ed il rinnovo;

considerato, peraltro, che una modifica degli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame per porre rimedio agli inconvenienti sopra rilevati non è possibile in questa sede essendo stati i predetti articoli approvati dalla Camera dei Deputati nello stesso testo già approvato in seconda lettura dal Senato;

impegna il Governo:

ad assumere, anche mediante decretazione d'urgenza, tutte le iniziative necessarie al fine sia di consentire che anche i soggetti abilitati ai sensi della legge in corso di approvazione possano sostenere l'esame previsto dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1997 n. 132, sia di consentire, in via transitoria, che possano essere nominati nei collegi sindacali od in altri organi di controllo - nell'attesa del completamento delle procedure di espletamento dell'esame, di accertamento delle cause di esonero dell'esame, e di conseguente iscrizione nel registro dei revisori contabili, e salva la decadenza dall'incarico in caso di mancato conseguimento della suddetta iscrizione - anche coloro che, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 13 maggio 1997 n. 132 o ai sensi della legge in corso di approvazione, debbono ancora sostenere l'esame, ovvero lo hanno superato con esito positivo, ovvero sono stati esonerati dall'esame o sono in attesa dell'accertamento delle cause di esonero».

0/2666-B/1/2

RUSO

Il sottosegretario MIRONE dichiara che il Governo accetta l'ordine del giorno.

Il senatore CENTARO, nel chiedere di apporre la propria firma all'ordine del giorno, ritira i suoi emendamenti 1.3 e 2.1.

Il senatore GRECO ritira il proprio emendamento 2.2 e chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno.

Il senatore FOLLIERI chiede di apporre la firma al medesimo ordine del giorno.

Il presidente ZECCHINO dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1 e 3.1 in quanto non in diretta correlazione con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Si procede alla discussione dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati.

I senatori FOLLIERI e CENTARO chiedono di apporre la propria firma all'emendamento 1.2 (Nuovo testo) riformulato dal relatore Russo a partire dall'emendamento 1.2.

Il senatore GRECO chiede di apporre la firma all'emendamento 1.2 (Nuovo testo) e ritira il proprio emendamento 1.6.

Sull'emendamento 1.2 (Nuovo testo) il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

Posto in votazione risulta, quindi, approvato l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) e conseguentemente sono assorbiti gli emendamenti 1.4 e 1.5. di identico contenuto.

Messo ai voti, è quindi approvato l'articolo 1 con la modifica accolta dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Il presidente ZECCHINO fa presente che dal senatore Gasperini sono stati presentati i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/39, 16.0.1

(Nuovo testo)/40, 16.0.1 (Nuovo testo)/41, 16.0.1 (Nuovo testo)/42, 16.0.1 (Nuovo testo)/43, 16.0.1 (Nuovo testo)/44, 16.0.1 (Nuovo testo)/45, 16.0.1 (Nuovo testo)/46 e 16.0.1 (Nuovo testo)/47. Ricorda altresì che nella seduta del 30 aprile scorso nuovi subemendamenti sono stati presentati dal senatore Fassone, dal senatore Milio e dai senatori Pera e Centaro.

Avverte inoltre che i nuovi subemendamenti possono considerarsi ammissibili solo se riferiti alle parti dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) modificate dal Governo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti fissato per il 10 marzo 1998. Risulta conseguentemente inammissibile il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/32 presentato dai senatori Pera e Centaro.

Il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/43 risulta invece inammissibile ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento in quanto in contrasto con l'avvenuta approvazione del subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/13.

Il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/47 è infine inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privo di ogni reale portata modificativa.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma ai subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/39 e 16.0.1 (Nuovo testo)/40 che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente, rinuncia ad illustrarli e modifica il primo di tali subemendamenti riformulandolo nel subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione).

Il senatore Cirami aggiunge anch'egli la propria firma ai subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione) e 16.0.1 (Nuovo testo)/40.

Prende la parola il senatore BUCCIERO il quale preannuncia fin da ora il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) indipendentemente dalle ulteriori modifiche che potranno essere apportate nel corso dell'esame.

Il senatore CENTARO illustra il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/36 sottolineando come esso sia volto a modificare la previsione di delega contenuta nel numero 3) della lettera d) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato, in modo da evitare una formulazione che appare eccessivamente generica. Rinuncia quindi ad illustrare tutti gli altri emendamenti presentati da lui e dal senatore Pera.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Prende la parola il senatore BERTONI che, con riferimento al n.3) della lettera d) dell'emendamento in esame, sottolinea l'assoluta genericità di tale previsione che non recepisce, in realtà, le indicazioni conte-

nute nelle diverse pronunce della Corte costituzionale concernenti l'articolo 60 della legge n.689 del 1981. L'oratore prosegue ritenendo peraltro inadeguata la proposta contenuta nel subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/36 presentato dai senatori Pera e Centaro preannunciando fin da adesso il suo voto favorevole sul subemendamento 16.0.1(Nuovo testo)/17 soppressivo del citato n.3) della lettera d).

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sui subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione), 16.0.1 (Nuovo testo)/40, 16.0.1 (Nuovo testo)/34, 16.0.1 (Nuovo testo)/36 e 16.0.1 (Nuovo testo)/30, si rimette alla Commissione sul subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/31, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario di Stato MIRONE si rimette alla Commissione sui subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/31 e 16.0.1 (Nuovo testo)/30, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo), come da ultimo modificato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione), 16.0.1 (Nuovo testo)/40, 16.0.1 (Nuovo testo)/31.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i successivi subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/41 e 16.0.1 (Nuovo testo)/42.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/33.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/34.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/44.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/35.

Dopo che i senatori CIRAMI e GRECO hanno annunciato il voto favorevole sul subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/17, prende la parola il senatore RUSSO che dichiara di non condividere le argomentazioni svolte dal senatore Bertoni circa il n.3) della lettera d) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato. Annuncia pertanto, a titolo personale, che non voterà a favore del subemendamento soppressivo del suddetto n.3), facendo altresì presente che su questo problema i senatori appartenenti al Gruppo democratici di sinistra – l'Ulivo potranno liberamente orientarsi secondo le proprie determinazioni.

Posto ai voti il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/17 è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/45 e 16.0.1 (Nuovo testo)/36.

Posto ai voti, è poi respinto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/37.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/46.

Il senatore MILIO raccomanda l'approvazione del subemendamento 16.0.1/38 sottolineando che la previsione contenuta nella lettera e) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato è suscettibile di determinare irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento fra chi possiede e chi non possiede i mezzi finanziari per risarcire e usufruire della sospensione condizionale della pena.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/38.

Il senatore CIRAMI, in merito al subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/30, rileva come il riferimento alle «forme di messa alla prova impartite dal giudice», contenuto sia nel suddetto subemendamento sia nella attuale formulazione della lettera e) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) appaia eccessivamente indeterminato. A suo avviso è invece assolutamente necessario che l'introduzione di tali forme di messa alla prova sia accompagnata dalla specificazione, in sede di delega, di quelli che ne dovranno essere i contenuti.

Il relatore FOLLIERI osserva come i contenuti delle forme di messa alla prova sono implicitamente ricavabili, a suo parere, dalla previsione contenuta nel n.4 della lettera d) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo), come da ultimo modificato.

Il senatore RUSSO non condivide il rilievo del relatore e sottolinea come il n.4) della lettera d) faccia riferimento alla diversa ipotesi delle sanzioni sostitutive.

Dopo che il senatore FASSONE ha prospettato una possibile modifica del subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/30, prende la parola il senatore BERTONI, il quale, dopo essersi soffermato sulle caratteristiche del processo minorile che già contempla una forma di messa alla prova – in particolare agli articoli 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988 – osserva come la formulazione della lettera e) dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato appaia preferibile alla modifica ad essa proposta con il subemendamento presentato dal senatore Fassone.

La senatrice SALVATO annuncia fin da ora il suo voto contrario sia sul subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/30, sia sull'intero emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Il senatore RUSSO ritiene che si debba riflettere sull'effettiva opportunità di mantenere la previsione contenuta nella lettera e) nell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,50.

278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo licenziato per l'Assemblea dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente (quale risulta dall'Atto Senato nn. 1496-2157-A) assunto successivamente a base per la discussione in sede deliberante nella seduta del 17 novembre 1997.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Col parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tali emendamenti.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 1.0.1, sopprimendo i commi 1, 3 e 4 dell'emendamento in questione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.1 come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento 1.0.4, limitatamente alla lettera b), e l'emendamento 1.0.2.

Vengono quindi ritirati l'emendamento 1.0.3 e l'emendamento 1.0.4 per la parte non preclusa.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il presidente ZECCHINO dichiara inammissibile l'emendamento 2.50 in quanto pervenuto successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (Nuovo testo).

La senatrice SALVATO modifica l'emendamento 2.3 riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovo testo) identico al precedente 2.2 (Nuovo testo).

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovo testo), si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 2.17 ed esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 2.7.

Il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.25 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. Prospetta quindi una possibile riformulazione dell'emen-

damento 2.17 sul cui attuale testo la quinta commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla riformulazione dell'emendamento 2.17 prospettata dal sottosegretario MIRONE si apre un dibattito nel quale intervengono il presidente ZECCHINO – che sottolinea la necessità di acquisire il parere della quinta commissione sulla nuova formulazione prospettata dal rappresentante del Governo – e successivamente i senatori CENTARO, BERTONI, CALVI, il relatore BUCCIERO e il senatore RUSSO che propone l'accantonamento dell'emendamento 2.17 e di tutti gli altri ad esso logicamente connessi.

Si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.15, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

La senatrice SALVATO annuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore PREIONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore MELONI annuncia anch'egli il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore RUSSO annuncia che il Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo non voterà a favore dell'emendamento 2.1.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 2.4 e annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.1.

Il senatore CARUSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Intervenendo in dissenso dal gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.2 (Nuovo testo) e 2.3 (Nuovo testo) fra loro di contenuto identico, nonché gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.8 e 2.30.

Dopo che il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.24, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 2.25.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.26, mentre il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 2.40 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 2.40 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Dopo che il relatore BUCCIERO ha modificato l'emendamento 3.2 riformulandolo nell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.1.

La senatrice SALVATO fa proprio l'emendamento 3.3 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il relatore BUCCIERO esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 (Nuovo testo) e parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il presidente ZECCHINO dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (Nuovo testo) e 3.3 al fine di valutare le implicazioni derivanti dalla avvenuta riformulazione del primo.

Senza discussione sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 4 e 5 del testo in discussione.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1 e, dopo un intervento del senatore RUSSO, ritira tale emendamento.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti 3.2 e 3.3 precedentemente accantonati.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è invece respinto l'emendamento 3.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3 come emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 7.

Stante l'assenza dei proponenti, viene dichiarato decaduto l'emendamento 7.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore RUSSO aggiunge la sua firma all'emendamento 8.1 e lo modifica sostituendo le parole «agli articoli 171-ter e 171-quater» con le altre «alla presente legge».

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

Col parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MIRO-NE viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 8.1 come da ultimo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.3 del relatore, nonchè su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione del fatto che la prima Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.2 ne dispone l'accantonamento al fine di consentire l'approfondimento delle problematiche ad esso sottese.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.3, di contenuto identico agli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

279ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il senatore PREIONI, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, rileva che, nonostante dal foglio delle firme risulti la presenza formale del numero di senatori richiesto per la sede deliberante, tuttavia i senatori effettivamente presenti in aula sono, oltre al Presidente, soltanto in numero di sette. Considerata l'importanza del provvedimento oggetto d'esame, ne chiede il rinvio alla seduta successiva, riservandosi, all'occorrenza, di chiedere la verifica del numero legale.

Il presidente ZECCHINO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 20,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2666-B**Art. 1.**

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole "periti commerciali", sono inserite le seguenti: "ovvero essere iscritti al ruolo periti ed esperti delle camere di commercio per la sub categoria Tributi alla data del 30 settembre 1993"»

1.1

BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.2

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «società di revisione» inserire le altre: «o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.3

CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.4

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.5

GASPERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.6

GRECO

Art. 2.

Al comma 1, la parola: «trecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

2.1

CENTARO, GRECO, PERA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

GRECO

Art. 3.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui l'iscrizione al ruolo periti ed esperti di cui al comma 01 dell'articolo 1, sia antecedente al 27 gennaio 1992 si applica anche a tali soggetti il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, con l'obbligo, pena decadenza dal beneficio, di presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la documentazione prevista all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132».

3.1

BATTAGLIA

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
16.0.1 (NUOVO TESTO)
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Al comma 1, sopprimere le parole: «o più decreti legislativi».

16.0.1 (Nuovo testo)/39

GASPERINI

Al comma 1, le parole: «uno o più decreti legislativi» con le altre: «un decreto legislativo».

16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione) GASPERINI, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, sostituire la parola: «prevedano» con la seguente: «preveda».

16.0.1 (Nuovo testo)/40

GASPERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e una integrazione organica della disciplina dell'» con le altre: «e un organico coordinamento con l'».

16.0.1 (Nuovo testo)/31

MILIO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'integrazione» con le seguenti: «una sistemazione».

16.0.1 (Nuovo testo)/41

GASPERINI

Al comma 1, dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «, nonchè il coordinamento con le sanzioni sostitutive,».

16.0.1 (Nuovo testo)/42

GASPERINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «cinque anni».

16.0.1 (Nuovo testo)/32

PERA, CENTARO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «nonchè tenendo conto, in ogni forma del risarcimento a titolo oneroso, delle condizioni economiche del condannato».

16.0.1 (Nuovo testo)/43

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».

16.0.1 (Nuovo testo)/33

PERA, CENTARO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di tre volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».

16.0.1 (Nuovo testo)/34

PERA, CENTARO

Al comma 1, lettera d), sostituire ovunque ricorra la parola: «tre» con l'altra: «due».

16.0.1 (Nuovo testo)/44

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), al numero 2) sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni».

16.0.1 (Nuovo testo)/35

MILIO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

16.0.1 (Nuovo testo)/17

MILIO

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «, riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza.» con le seguenti: «limitandole alla sola pena pecuniaria».

16.0.1 (Nuovo testo)/45

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), al numero 3) sostituire le parole: «offensivi di beni giuridici di rilevante importanza» con le altre: «di rilevante gravità in relazione alla pena».

16.0.1 (Nuovo testo)/36

PERA, CENTARO

Al comma 1, lettera d), al numero 5) sostituire la parola: «limitando» con l'altra: «escludendo».

16.0.1 (Nuovo testo)/37

MILIO

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: «sostitutive» aggiungere le seguenti: «limitandole alla sola pena pecuniaria».

16.0.1 (Nuovo testo)/46

GASPERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16.0.1 (Nuovo testo)/38

MILIO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'effetto estintivo del reato» sino alla fine con le seguenti: «la sospensione dell'esecuzione alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice, e collegando all'ottemperanza l'immediato effetto estintivo del reato».

16.0.1 (Nuovo testo)/30

FASSONE

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «reintegratorie» inserire le seguenti: «o di risarcimento tardivo dell'obbligo violato».

16.0.1 (Nuovo testo)/47

GASPERINI

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157**

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «quali che siano le modalità di diffusione, compresa» con le seguenti: «e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».

1.2

PETTINATO

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».

1.3

BONFIETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: "in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore".

2. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

3. All'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori”.

4. Il comma 4 dell'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile”».

1.0.1

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. I traduttori sono considerati autori”;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-*bis*. Il compenso a carico degli organismi di emissione è determinato annualmente in relazione all'*audience* di ciascuna emittente”».

1.0.4

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 46-*bis*, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli Istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento”».

1.0.2

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai fini della riscossione e gestione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono equiparati agli autori”».

1.0.3

FOLLIERI

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «i responsabili» fino alla fine.

2.50

SPERONI

Sopprimere il comma 1.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «rassegne» inserire le altre: «e ritagli».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».

2.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», aggiungere le seguenti: «e ritagli».

2.3

SALVATO

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».

2.3 (Nuovo testo)

SALVATO

Al comma 1, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «e ritagli».

2.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno».

2.5

PETTINATO

Al comma 1, nel capoverso sostituire: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno» con «salvo quelle raccolte senza fini commerciali per esclusivo uso interno purchè realizzate solo su carta».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno,» con le seguenti: «salvo quelle diffuse senza scopo di lucro ad esclusivo uso interno».

2.7

CALLEGARO

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «compenso» inserire le seguenti: «agli autori e».

2.8

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel capoverso dopo le parole: «corrispondere un compenso agli», aggiungere le seguenti: «autori e agli».

2.30

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».

2.15

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.9

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.11

BONFIETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”».

2.12

PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”».

2.13

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SENESE, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».

2.17

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, nel capoverso:

a) *anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;

b) *sostituire le parole:* «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;

c) *sopprimere le parole:* «utilizzino nel proprio ambito o,»;

d) *sostituire le parole:* «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

2.20

PASSIGLI

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».

2.21

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «ed è aggiunta» alla fine con le seguenti: «e sono inserite, nel secondo periodo della lettera b), dopo le parole “proiezione pubblica” le parole “o la trasmissione televisiva” e dopo la parola “cinematografica” la parola “o audiovisiva”».

2.24

RUSSO, SENESE

Sostituire il numero «6» con il numero «4».

2.25

IL RELATORE

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «ed al quarto comma dell'articolo 68» e sopprimere il comma 2.

2.26

RUSSO, SENESE

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «in mancanza di patto diverso».

2.40

PETTINATO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

CENTARO, GRECO

Sostituire la parola: «assimilate» con l'altra: «audiovisive».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e assimilate» con le altre: «e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica».

3.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, volte ad estendere alle opere assimilate a quelle cinematografiche, costituenti narrazione per immagini e create originariamente per l'utilizzazione attraverso i mezzi audiovisivi, il regime di pubblicità e la regolamentazione prevista e disciplinata dall'articolo 22 della legge 1° marzo 1994, n. 153».

3.3

PETTINATO

Art. 6.

Al comma 1, nell'articolo 162 ivi richiamato al comma 1, dopo le parole: «di sequestro e di istruzione preventiva», inserire la parola: «anche».

6.1

CENTARO, GRECO

Art. 7.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 3, è sostituito dal seguente:

“3. L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”».

7.0.1

PETTINATO

Art. 8.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 171-*quinquies*. – Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater* è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”».

8.1

SENESE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

8.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel capoverso 1-ter, sostituire la parola: «noleggiata», con le parole: «presa a nolo».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:

«1-quater. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la sanzione amministrativa non può essere comunque inferiore a lire due milioni e si applica, per l'imprenditore, la sanzione accessoria della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.».

8.4

CENTARO, GRECO

Art. 9.

Al comma 1, nel comma 1, dell'articolo 174-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «e non superiore».

9.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 2 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

9.2

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.5

PETTINATO

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.6

BONFIETTI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3178) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC il quale osserva che il dibattito odierno coincide con il risultato raggiunto dal varo della moneta unica europea, in un momento che porta una diversa percezione dell'Europa e del lento cammino dell'integrazione che pur procede tra schermaglie politiche che quasi ricordano il confronto tra le nazioni europee conosciuto nei secoli passati. Premesso che in questo contesto sarebbe un'assurdità storica ostacolare questo processo di costruzione dell'avvenire, ponendo remore all'approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Amsterdam, si può comunque auspicare che l'Italia assuma un ruolo propulsivo nell'azione volta al rafforzamento istituzionale, già ravvivata nei contatti con la Francia e il Belgio, prima di giungere agli ulteriori ampliamenti.

Ricorda il lungo processo di continuo aggiustamento conosciuto dall'Europa dai primi trattati degli anni Cinquanta fino ad oggi, attraverso una lunga serie di complesse normative che costituiscono un copioso *corpus* di difficile comprensione: dopo Maastricht è stata avvertita la necessità di semplificare e fondere tutto ciò in una sintesi organica, ma il Gruppo di riflessione non ha potuto adempiere a questo compito senza riaprire antiche controversie, finendo per separare il processo di semplificazione da quello del consolidamento, continuando a tener lontani i

cittadini dalle istituzioni europee. Anche ad Amsterdam si è assistito alla battaglia non sempre visibile tra paesi a impostazione federalista ed altri che auspicano un'integrazione europea senza creare istituzioni sovranazionali, tra Stati del Nord e Stati a vocazione mediterranea, con i paesi più piccoli aggrappati al principio del voto paritario, tra paesi con approccio liberista e monetaristico e altri che rifiutano interventi decisivi nel *welfare state*.

In partenza, a Torino, l'agenda della Conferenza intergovernativa prevedeva un programma ambizioso, ma ad Amsterdam solo alcuni problemi hanno avuto un rilievo di primo piano, trovandosi a fare i conti con sentimenti nazionalistici e difficoltà di natura obiettiva e soggettiva. Alla fine il Trattato di Amsterdam ha individuato un certo numero di posizioni comuni e smussato i contrasti e qualche tentativo di risposta è stato dato, pur con una certa ambiguità sulle sfide principali: si è sorvolato sul rischio di una competitività tra i futuri membri dell'Unione europea, è mancata l'identità di vedute circa gli strumenti per affrontare la pressione migratoria, risposte insufficienti sono venute circa gli strumenti per combattere terrorismo e criminalità e poco è stato fatto per placare l'irritazione dell'opinione pubblica di fronte alle misure economiche dovute ai costi della moneta unica. Alcuni paesi, fra cui l'Italia, avrebbero voluto allungare il periodo preparatorio e rinviare la Conferenza; l'idea fu scartata da un lato per non essere accusati di mascherare l'incapacità dell'Italia a rispettare i parametri monetari e dall'altro perchè ulteriori riflessioni non avrebbero cambiato le posizioni, mentre l'opinione pubblica premeva per qualche risultato. Si è giunti così alla firma del Trattato di Amsterdam, un capolavoro di equilibrio di basso profilo politico.

Tra le questioni non risolte ricorda quella della personalità legale dell'Unione Europea, del progetto di fusione con l'UEO, del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC); d'altro canto passi avanti si registrano nell'istituzione di un alto rappresentante della PESC, con codificazione del sistema «a geometria variabile» per le decisioni degli Stati membri. Nel compromesso finale tutti gli Stati sono rimasti abbastanza soddisfatti e l'attenzione si è spostata dal Trattato di Amsterdam all'unione monetaria e all'allargamento verso Est, scartando i temi politici e strategici.

Il momento per un salto storico dopo Maastricht non era dei migliori: l'opinione pubblica registrava una fase calante nei suoi favori europeisti, la crisi economica dopo la guerra del Golfo si faceva sentire e i mutamenti all'Est ponevano inquietanti interrogativi sul futuro ruolo della Germania nonchè sulla funzione della NATO. Per questo motivo la firma del Trattato di Amsterdam ha rappresentato comunque un passo avanti nel cammino dell'Europa.

In particolare nel Trattato sono stati riformulati in chiave attuale i principi generali di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti umani su cui l'Unione si fonda, che diventano obbligatori anche per i paesi candidati all'adesione. È stata decretata un'attenzione crescente al tema del lavoro, inquadrato anche nel nuovo concetto di sviluppo sostenibile, pur non entrando nel merito dei modelli sociali dei paesi membri: l'oc-

cupazione è diventata il problema prioritario dell'Unione, pur restando in sostanza la relativa politica nelle competenze dei governi nazionali. Una maggiore trasparenza dei lavori della Commissione, delle istituzioni europee e dell'attività dei singoli governi rappresenta un corollario quasi automatico che dovrà sostenere la vita di questo accordo.

Il nuovo trattato estende la co-decisione su alcuni settori importanti, il Presidente della Commissione europea aumenta i poteri rispetto agli altri membri e verrà eletto dal Parlamento europeo, si sono rafforzate le competenze della Corte di giustizia. La questione del numero dei commissari, del voto maggioritario e del valore dei voti si sono intrecciati in modo tale da consigliare il rinvio. In conclusione invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, poichè il Trattato di Amsterdam è un meccanismo che sarebbe impossibile fermare, pena il fallimento dell'intero processo di sviluppo europeo.

Il senatore PORCARI, dopo aver ringraziato il relatore per la viva voce esposizione, osserva che l'Italia è entrata a far parte della moneta unica per il rotto della cuffia, sull'onda di un successo costato caro ai contribuenti, che potrà essere ricondotto in un sistema logico di riequilibrio della bilancia solo se completato da un'unione politica, da un rafforzamento istituzionale e da una politica estera e di sicurezza comune da cui purtroppo si è ben lontani. In sostanza il Trattato di Amsterdam ha fatto registrare solo piccoli passi in avanti, come l'elezione del Presidente della Commissione e l'aumento dei poteri del Parlamento europeo, mentre per altri settori rimangono scatole vuote come l'UEO e il Segretario generale dell'Unione, la mancata trasparenza delle fasi decisionali e la defezione di paesi importanti rispetto all'unione monetaria. Ritiene necessario un collante politico che sostenga «l'eurouforia» che rischia di svaporare, lasciando nazionalismi acuiti dai continui ingiustificati sacrifici.

Il senatore GAWRONSKI dà atto innanzitutto al relatore di aver colto le mancanze del documento approvato ad Amsterdam, di cui condivide le critiche, pur comprendendo che non sia possibile oggi non ratificare il Trattato all'esame. Si vive al presente un periodo storico particolare nel quale si inquadra il buon risultato ottenuto dal Governo italiano, che ha saputo sfruttare cambiamenti favorevoli venuti d'oltralpe. Rileva una sproporzione nell'euforia manifestata e negli svantaggi ripercossi sui singoli cittadini, i cui problemi sono rimasti vivi soprattutto sul fronte fiscale e occupazionale: a questo punto la gente andrebbe piuttosto coinvolta nel percepire i lati positivi dell'Europa per non rischiare delusioni e inversioni di tendenza. Purtroppo in Europa insufficienti sono le misure per la politica estera e di sicurezza comune, come pure irrisolto è il nodo della riforma delle istituzioni, sulle quali ricorda che l'Italia aveva opposto riserve che pesano nelle prospettive di allargamento ad Est: chiede quindi al Governo assicurazioni a che non si consideri l'adesione dei nuovi paesi condizionata al compimento della modifica istituzionale.

Il senatore RUSSO SPENA rileva che la ratifica del Trattato di Amsterdam giunge all'esame del Parlamento quando già il dibattito in sede europea ne ha rilevato i nodi fondamentali: in questo senso l'ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati potrebbe essere riproposto nei suoi contenuti, richiamando l'impegno dell'Italia a far fronte ai problemi irrisolti. Alla maggioranza che governa tocca non solo raccogliere i successi, ma anche saper produrre iniziative e soluzioni circa i problemi rimasti in relazione alla globalizzazione dell'economia, cui non si può sfuggire con piena consapevolezza anche delle sinistre. Rimane infatti aperta la discussione se dopo la moneta unica seguiranno conquiste reali sul piano dell'occupazione, su quello della riconquista democratica delle istituzioni, su quello della sicurezza militare e su quello della politica estera. L'Europa non dovrà diventare uno spazio d'invasione delle multinazionali transatlantiche ma dovrà individuare un modello sociale, compatibile con l'ambiente e lo sviluppo, da difendere negli anni a venire. In conclusione il Gruppo di Rifondazione comunista darà il voto favorevole alla ratifica del Trattato di Amsterdam, auspicando che esso rappresenti l'avvio verso un'Europa dei popoli e della politica, conquistando il convincimento dei cittadini che finora ne hanno subito solo le conseguenze economiche e fiscali.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea il lungo cammino che l'integrazione europea ha percorso dal Trattato di Roma a quello di Amsterdam e, in particolare, ricorda che già nel 1970 il rapporto Woerner esprimeva la preferenza per una moneta unica rispetto a un sistema di cambi fissi, per ragioni politiche e psicologiche, poichè sarebbe apparsa ai mercati e alle opinioni pubbliche come un approdo irreversibile. Un altro punto qualificante della costruzione di un'Europa sovranazionale è certamente il meccanismo di votazione, ma in questa materia occorre una certa cautela, poichè un'estensione del voto a maggioranza potrebbe anche penalizzare gli interessi dell'Italia.

Un'importante svolta, almeno sul piano dei principi, è rappresentata dall'assunzione della politica sociale nella materia comunitaria, poichè è ancora vivo il ricordo degli anni in cui la signora Thatcher non accettava neppure che se ne discutesse in ambito europeo. Al riguardo è assai interessante una lettura dei diari di Jacques Attali.

Esprime poi un giudizio positivo sulla definizione della sussidiarietà nel Trattato di Amsterdam mentre, in materia istituzionale, resta irrisolto il rapporto tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Sarà forse necessario riconsiderare il regime di incompatibilità tra i due mandati parlamentari, al fine di far uscire l'Assemblea di Strasburgo da quel limbo politico in cui sembra confinata.

Per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione europea, il Governo italiano ha ragione nel sostenere la candidatura della Turchia, in considerazione del suo ruolo nell'equilibrio globale e anche perchè l'ammissione in Europa è il modo migliore per aiutare questo paese a risolvere i suoi problemi interni.

Infine il senatore Andreotti si dichiara favorevole all'approvazione di un ordine del giorno che sottolinei gli aspetti positivi del Trattato di

Amsterdam e inviti il Governo a riprendere l'iniziativa per colmarne le lacune.

Il presidente MIGONE ricorda che nei diari di Jacques Attali si narra un divertente episodio che ebbe come protagonisti il senatore Andreotti e la signora Thatcher, ai margini di una discussione sulla politica sociale.

Il senatore PORCARI fa presente che la politica della Thatcher ha consentito al Regno Unito di trovarsi in un'invidiabile situazione economica.

Il sottosegretario FASSINO precisa che il reddito pro-capite di quel paese è attualmente inferiore a quello italiano.

Il senatore BASINI si dichiara entusiasta dell'ingresso nell'unione monetaria, esprimendo la convinzione che, grazie alla moneta unica, l'Unione europea diventerà un vero gigante economico, capace di competere con gli Stati Uniti in tutti i campi. Anche lo scontro sulla nomina del Governatore della banca centrale europea, a ben vedere, è stato un passaggio positivo, poichè i politici hanno avuto la meglio sui tecnocrati della Bundesbank e ciò, anche per la Germania, è un fatto di grande importanza.

Sul piano istituzionale, permane una separazione tra i detentori del potere reale – cioè i Ministri che compongono il Consiglio – e il Parlamento europeo che è espressione della sovranità popolare. Sarebbe perciò preferibile trasformare il Consiglio in una camera degli Stati e conferire poteri reali a un Parlamento bicamerale, in un'ottica federalista.

In ogni caso il rafforzamento delle istituzioni europee dovrebbe precedere l'allargamento dell'Unione ad altri Stati. A questo proposito si dichiara fermamente contrario ad accogliere la richiesta di adesione della Turchia, poichè si tratta di un paese troppo diverso sotto ogni aspetto dagli attuali Stati membri e, pertanto, il suo ingresso comporterebbe gravi squilibri nell'Unione europea.

Il presidente MIGONE, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani pomeriggio.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3125-B) *Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE avverte che è di nuovo all'esame della Commissione il disegno di legge in titolo a causa di una modifica ap-

portata dalla Camera dei deputati. Rileva che la 1^a Commissione del Senato, nell'esprimere un parere favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera, ha fortemente criticato non solo alcune disposizioni approvate in prima lettura e poi soppresse dalla Camera – ritenendo improprio l'inserimento di due parlamentari nel comitato di cui all'articolo 2 – ma anche la procedura seguita in quanto avrebbe violato le disposizioni regolamentari che prescrivono un preventivo parere di quella Commissione per gli emendamenti «rilevanti in materia costituzionale o che attengono all'organizzazione della pubblica amministrazione».

Sorprende non poco il tono di questo rilievo – che emerge dal resoconto della seduta di ieri e dal testo del parere – quasi ad accusare la Commissione affari esteri di ignorare volutamente i corretti rapporti istituzionali.

Sulla procedura seguita, ricorda che l'emendamento che istituì il comitato di cui all'articolo 2 – firmato da autorevolissimi esponenti di tutti i Gruppi – fu inviato nella stesura originaria alla 1^a Commissione e ne ottenne il parere favorevole, malgrado in esso fosse previsto un membro estraneo all'amministrazione dello Stato, anzi allo stesso Stato, come un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma, che è un mero Centro di informazione dell'ONU, nonchè un rappresentante del Comune di Roma.

In questo contesto, la parziale modifica scaturita dal dibattito svoltosi nell'esame del disegno di legge non apparve – a giudizio di chi presiedeva la seduta – di tale portata da incidere sull'ordinamento. Se un dubbio emerse, i senatori ricordarono il precedente caso del comitato per le celebrazioni del cinquantenario dell'ONU, istituito con legge 24 aprile 1995, n. 153, del quale hanno fatto parte egli stesso e l'onorevole Tremaglia.

Si tratta, in entrambi i casi, di organismi atipici che non rientrano affatto nella pubblica amministrazione e hanno meri poteri propositivi. Possono dunque ben conciliarsi con il principio costituzionale di divisione dei poteri, impropriamente citato dalla Commissione affari costituzionali nell'altro ramo del Parlamento.

Nel parere di quella Commissione si afferma che al comitato «è attribuito il compito di individuare le associazioni e di determinare l'entità dei contributi»: sarebbe bastato leggere il testo approvato dal Senato, per capire che quel compito spetta invece al Ministro degli affari esteri, che emana il relativo decreto su proposta del comitato. Una proposta che può essere ovviamente disattesa, così come potrà essere disatteso il parere parlamentare sullo schema di decreto, inserito nello stesso articolo 2 dalla Camera dei deputati.

Non intendo ovviamente polemizzare con la Commissione affari esteri della Camera, che ha doverosamente ottemperato alle condizioni poste dal suddetto parere, respinge la sostanza e la forma delle censure formulate dalle due Commissioni affari costituzionali, sulla base di una lettura erronea del testo. Ribadisce perciò l'assoluta correttezza della procedura seguita – di cui si assume l'intera responsabilità – e ricorda ai colleghi che chi vuol fare il primo della classe deve almeno studiare bene i compiti.

Il senatore ANDREOTTI e il senatore BASINI concordano con il Presidente.

Il relatore D'URSO raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo con le due modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che riguardano rispettivamente la composizione del comitato e il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Viene altresì approvato il disegno di legge nel suo complesso.

(1026-B) *Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo e l'energia nella penisola coreana (Kedo-Korea peninsula energy development organization)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, in sostituzione del relatore, senatore Jacchia. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, riguardano in primo luogo lo slittamento delle tre quote annuali di 1.000 milioni di lire dal triennio 1996-1998 al triennio 1997-1999. Di conseguenza è riformulata anche la norma di copertura finanziaria, all'articolo 2, imputando l'onere per il 1997 al bilancio di quell'anno e gli oneri per i due anni successivi al bilancio triennale 1998-2000. Peraltro la spesa resta imputata all'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri.

Il senatore ANDREOTTI rileva con soddisfazione che l'Italia dà un contributo volontario a favore di un'organizzazione costituita per costruire centrali nucleari nella Corea del Nord: ciò dimostra che Governo e Parlamento ritengono l'energia nucleare dannosa solo per l'Italia.

Il senatore BASINI, pur essendo contrario all'erogazione di aiuti a paesi con cui l'Italia non abbia legami storici e durevoli rapporti di cooperazione, dichiara che voterà a favore del disegno di legge per sottolineare il paradosso enunciato dal senatore Andreotti.

Il presidente MIGONE fa presente che il Kedo è stato costituito per aiutare la Corea del Nord a sostituire le centrali nucleari attualmente in funzione con altre, più moderne e imperniate su tecnologie che non consentono la produzione di armi nucleari. Avverte poi che si passerà alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C03^a, 0002^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, alle ore 14,30, si riunirà alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

111^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SULL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DELLA NATO**(A003 000, C04^a, 0003^o)

Il Presidente GUALTIERI rende noto di aver espresso all'ammiraglio Guido Venturoni, a nome anche della Commissione, il compiacimento per l'elezione a Presidente del Comitato militare dell'Alleanza atlantica, organismo che riunisce i Capi di Stato maggiore della Difesa dei 16 Paesi membri della NATO. Si tratta del più alto incarico per un ufficiale europeo in seno all'Alleanza atlantica.

Il senatore PALOMBO si associa al compiacimento espresso dal Presidente Gualtieri.

Il senatore MANCA esprime a sua volta plauso e soddisfazione per il fatto che per la prima volta un militare italiano viene eletto alla presidenza del Comitato militare della NATO. Si tratta di un riconoscimento per tutta l'istituzione militare italiana che con grande spirito di sacrificio e professionalità svolge i compiti di istituto. Ricorda a questo proposito quanto si stanno impegnando le Forze armate nella recentissima tragedia che ha coinvolto le provincie di Caserta, Salerno ed Avellino.

In senso adesivo alle parole del Presidente intervengono altresì il sottosegretario BRUTTI e il senatore UCCHIELLI.

SULLA NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
(A003 000, C04^a, 0003^o)

Il Presidente GUALTIERI informa di aver espresso anche a nome della Commissione il compiacimento all'ammiraglio Angelo Mariani per

l'assunzione del prestigioso incarico di segretario del Consiglio supremo di difesa.

I senatori PALOMBO, MANCA , UCCHIELLI e il sottosegretario BRUTTI aderiscono alle parole del Presidente.

SULLA COSTITUZIONE DI UNA BRIGATA ITALO-TEDESCA
(A007 000, C04^a, 0069^o)

Il senatore MANFREDI lamenta la mancata informativa da parte del Governo sulla costituzione di una brigata italo-tedesca che sarebbe allo studio dello Stato maggiore. Ritene che, considerata la rilevanza della questione, il Parlamento dovrebbe essere messo in condizione di esprimere il proprio orientamento in merito.

Il Presidente GUALTIERI suggerisce di presentare un'apposita interrogazione per ottenere dal Governo tutte le informazioni sulla costituzione della Brigata multinazionale cui faceva riferimento il senatore Manfredi.

PER UN VISITA A MILITARI ITALIANI IMPEGNATI ALL'ESTERO
(A007 000, C04^a, 0069^o)

Il senatore LORETO informa che il comando Forze alleate del sud Europa AFSOUTH ha annunciato che forze NATO svolgeranno una esercitazione anfibia nel Mediterraneo occidentale dal 2 al 22 maggio al quale parteciperanno anche il Battaglione San Marco e unità aeree italiane. Chiede che sia organizzata la presenza di una delegazione della commissione alle suddette esercitazioni.

Il senatore PALOMBO ricorda di aver chiesto che una delegazione della Commissione possa visitare i soldati italiani di stanza ad Hebron nell'ambito della missione ONU denominata TIPH, volta ad assicurare la presenza di osservatori per il consolidamento della pace nella regione medio-orientale.

Il sottosegretario BRUTTI manifesta una disponibilità in linea di massima ad organizzare una missione da parte della Commissione Difesa.

IN SEDE REFERENTE

(46-B) BERTONI ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LORETO il quale si sofferma sulle variazioni introdotte al testo dalla Camera dei deputati. All'articolo 4 il termine

per presentare domanda per prestare servizio civile è ridotto a 15 giorni a decorrere dal 1 gennaio 1999. All'articolo 5, comma 5 si prevede che il giudice competente per decidere sulle questioni che riguardano l'obiezione di coscienza è il Tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Si tratta di un adeguamento alla legislazione introdotta dal suddetto decreto legislativo n. 51, successivamente alla data in cui fu approvato il disegno di legge da parte del Senato. All'articolo 8 è istituito – in attesa dell'entrata in vigore di decreti legislativi di cui alla «legge Bassanini» – l'Ufficio nazionale per il servizio civile, organizzato in una sede centrale e in sedi regionali, che stipula convenzioni con le amministrazioni dello Stato per l'impiego degli obiettori in attività di assistenza e reinserimento sociale, promozione culturale, formazione in materia di commercio estero. Detto ufficio promuove la formazione e l'addestramento degli obiettori d'intesa con i Ministeri interessati. Altresì per tale ufficio ci si può avvalere in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria e di personale civile del Ministero della Difesa. Al medesimo articolo 8, comma 2, lettera a) si fa riferimento per l'assegnazione degli obiettori di coscienza alle amministrazioni dello Stato, mentre nel testo approvato dal Senato si indicavano le singole amministrazioni. Si tratta quindi di una norma più elastica che consentirà un margine di manovra più ampio. Al comma 2 sono aggiunte poi le lettere f) e g) che riguardano l'aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni che gestiranno gli obiettori e la predisposizione di un servizio informativo permanente e di campagne annuali di informazione. Il comma 3 prevede inoltre che un apposito regolamento organizzi il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. All'articolo 9 si prevede che il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese sulla base di apposite intese bilaterali. È altresì contemplata la non punibilità dell'obiettore che prima dell'entrata in vigore della legge abbia svolto all'estero le sue attività. Al comma 4 il testo approvato dal Senato prevedeva che la legge sul servizio civile nazionale avrebbe disciplinato i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo. Il testo della Camera rinvia invece tale previsione alle convenzioni. Si tratta a suo avviso di un peggioramento del testo ma che potrà essere oggetto di discussione più approfondita nell'ambito della legge sull'istituzione del servizio civile. All'articolo 22 è stata poi soppressa la norma, approvata dal Senato, in forza della quale sarebbe cessato qualsiasi effetto di sentenze penali nei confronti di obiettori che avessero prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai 12 mesi. Infine, mentre il testo approvato dal Senato prevedeva il termine di concerto nei casi di audizione tra organi, il testo della Camera ha introdotto il termine di intesa che sicuramente è un rafforzativo. In conclusione il relatore dà conto dei pareri di nulla osta espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, e di quello favorevole della 3^a Commissione.

Ad una richiesta di chiarimento del Presidente GUALTIERI circa la copertura finanziaria il relatore LORETO risponde che, qualora ci

fosse un aumento esponenziale degli obiettori, ci dovrà essere un adeguamento del finanziamento.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore AGOSTINI il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dal relatore, auspica che venga posta molta attenzione sul coordinamento tra la legge sull'obiezione di coscienza e quella istitutiva del servizio civile che il Parlamento si appresta a discutere.

Prende quindi la parola il senatore PALOMBO il quale osserva che il criterio alla base del disegno di legge all'esame della Commissione è la facoltà per il giovane che deve assolvere gli obblighi di leva di scegliere tra il servizio militare di leva e il servizio civile, entrambi considerati rispondenti al dovere costituzionale di difesa della patria. Sul piano del rispetto dei diritti di ogni singolo individuo l'obiezione di coscienza è stata ampiamente riconosciuta per la sua valenza sociale, ma è proprio il vivere sociale che impone al cittadino dei doveri e tra questi uno dei più importanti è quello della difesa della patria. Si tratta quindi di chiedersi se con questa legge sarà assicurata la difesa della nazione e se il diritto alla libera scelta di ogni singolo cittadino è veramente garantito. Per quanto riguarda il primo punto il disegno di legge non fornisce alcuna certezza in quanto è facilmente prevedibile che un numero sempre più elevato di giovani intenderanno assolvere i propri doveri scegliendo il servizio civile perchè potranno svolgere il servizio nella propria città o comunque in ambito regionale, perchè esso ha la medesima durata del servizio militare e la stessa validità a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e previdenziale. È previsto poi lo stesso punteggio per i concorsi pubblici e si avrà anche l'elevata possibilità di non svolgere alcun servizio e di ottenere il congedo, se non impiegati entro un anno a causa dell'esiguità di disponibilità finanziaria sin da ora prevedibile. Si avrà inoltre la garanzia che anche in tempo di guerra l'obiettore di coscienza non sarà coinvolto in nessuna operazione di carattere bellico. Per quanto riguarda il diritto alla libera scelta occorre considerare i casi in cui il diritto di obiezione di coscienza non è esercitabile. La previsione dell'esclusione di coloro che concorrono per l'arruolamento nelle Forze di polizia fa presagire che anche il diritto alla libera scelta di ogni singolo cittadino non sarà veramente garantito. Si determinerà infatti una grave situazione di disuguaglianza tra i giovani del nord e i giovani del centro-sud; questi ultimi per mere ragioni di occupazione saranno costretti per obbligo di legge e non per libera scelta a prestare comunque il servizio militare.

Il senatore Palombo prosegue rilevando che il problema dell'obiezione di coscienza dovrebbe essere esaminato e risolto nel contesto generale che lo vede strettamente collegato con il servizio militare volontario e il servizio civile. È necessario fare una scelta ben precisa senza creare norme transitorie che non risolvono i problemi ma che creano solo maggior confusione. Invece sembra che la maggioranza voglia una

legge transitoria dato che diverse norme sono valide fino al 31 dicembre 1999 e che si dovranno discutere i disegni di legge sul servizio civile e il servizio militare volontario. Si tratta inoltre di una legge che verrà a costare 120 miliardi e 850 milioni l'anno con il rischio di paralizzare l'attuale capacità operativa delle Forze armate e nello stesso tempo senza garantire un servizio sociale. Si può facilmente comprendere quindi che a fronte dell'esplosione delle domande che verranno presentate a seguito dell'entrata in vigore di questa legge saranno centinaia di migliaia coloro che saranno messi in congedo senza aver svolto alcun servizio al Paese. Esprime poi preoccupazione sulle disposizioni relative all'assetto della struttura deputata alla organizzazione e gestione del nuovo servizio civile e ai tempi di realizzazione.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale mantiene quindi una contrarietà non ideologica ma solo di ordine pratico perchè questa legge farà sì che, essendo più facile l'accesso all'obiezione di coscienza, si registrerà una costante diminuzione di giovani disposti a svolgere il servizio di leva obbligatorio e quindi si avranno minori Forze armate tradizionali di leva, senza avere ancora Forze armate costituite da volontari. Se l'impegno che la maggioranza di Governo ha profuso per portare avanti l'obiezione di coscienza fosse stato rivolto a prevedere una giusta riorganizzazione delle Forze armate nazionali non si sarebbe realizzata la situazione nella quale vi sono Forze armate avviliti, inefficienti e disorientate e un fortissimo esercito di obiettori di coscienza.

La sua parte politica sia in questa che nelle passate legislature ha presentato proposte di legge per l'abolizione della leva obbligatoria e la trasformazione in senso volontario e professionale delle Forze armate. Queste proposte però sono chiaramente invise a Rifondazione Comunista che non condivide la creazione di un esercito di professionisti, mentre tutti hanno compreso che questa è la via da percorrere e tutti sono consapevoli che bisogna accelerare i tempi.

Interviene quindi il senatore MANCA il quale rileva preliminarmente che le modifiche apportate dalla Camera a suo avviso non apportano variazioni sostanziali all'impianto di fondo del provvedimento ma attengono per lo più ad aspetti procedurali come sottolineato dal senatore Loreto.

L'approvazione di una nuova legge dovrebbe essere pur sempre motivo di soddisfazione sia per la maggioranza che per l'opposizione poichè costituisce il risultato di un lavoro che introduce innovazioni nelle norme giuridiche che regolano la vita della nostra società per renderle più aderenti all'evolversi dei tempi. Riguardo al disegno di legge all'esame della Commissione egli non rinnega l'avviso favorevole espresso nel dibattito precedente specie sul punto che riguarda il riconoscimento, quale diritto soggettivo del cittadino, di far valere i propri seri e convinti convincimenti in materia di uso delle armi. Però deve rilevare che anche questa è un'occasione mancata perchè non è stato recepito l'apporto di pensiero della minoranza che avrebbe certamente giovato a dare al disegno di legge un maggiore respiro. Più grave ancora è il fatto che la materia è stata trattata in modo disorganico mentre avrebbe dovu-

to essere esaminata nel contesto più complessivo che si riferisce alla riforma della leva, ai problemi connessi con gli esoneri e le dispense, alla scelta del sistema del volontariato e all'adozione del servizio civile. Hanno invece prevalso motivi di urgenza di cui però gli sfuggono le vere ragioni.

Il senatore Manca osserva quindi che permangono così nel testo quelle lacune che aveva denunciato con la presentazione di emendamenti in occasione della discussione presso il Senato e che determinano un disequilibrio tra il trattamento che sarà praticato nei confronti degli obiettori e quello riservato a coloro che prestano il servizio militare.

Il senatore Manca ribadisce che il problema dell'obiezione di coscienza è stato trattato senza considerare il tema più generale dell'introduzione del sistema del volontariato per la prestazione del servizio militare che, se adottato, avrebbe fatto assumere una rilevanza del tutto marginale al tema dell'obiezione. A questo proposito coglie l'occasione per sollecitare l'avvio di una serena ed esauriente discussione sul riordino delle Forze armate su base professionale e volontaria in merito al quale ha presentato sin dall'aprile 1997 il disegno di legge n. 2336. Si augura, in conclusione, che il suo invito sia accolto in tempi brevi dalla maggioranza nella consapevolezza che l'adozione di un provvedimento sul servizio militare volontario potrà ridurre la rilevanza del provvedimento sull'obiezione di coscienza in merito al quale, pur con le ampie riserve suddette, conferma il voto favorevole espresso in occasione della prima lettura del provvedimento.

Il senatore PELLICINI richiama all'attenzione l'innovazione introdotta al comma 4 dell'articolo 14, che, nella versione originaria approvata dai senatori, prevedeva l'espiazione effettiva della pena come condizione dell'esonero dagli obblighi di leva. Viceversa, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati tale previsione è stata modificata peggiorativamente, giacchè si è prevista la mera pubblicazione di una sentenza di condanna per realizzare l'esonero dagli obblighi di leva. Condanna il lassismo introdotto in seconda lettura e preannuncia la contrarietà della sua parte politica all'approvazione del testo in esame senza modificazioni.

Il senatore UCCHIELLI, rievocate le vicende decennali che hanno preceduto la formazione del testo in esame, si sofferma sulle innovazioni, non sempre convincenti, introdotte dai deputati – come ad esempio la fissazione del termine limitativo di 15 giorni di cui all'articolo 4 – per giungere alla conclusione che è, nonostante tutto, preferibile approvare senza modificazioni il provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore SEMENZATO dichiara di concordare con le tesi favorevoli a chiudere l'*iter* legislativo: con riferimento alle modifiche della Camera dei deputati formula un giudizio controverso, ma esprime comunque soddisfazione perchè l'impianto-base del testo licenziato dal Senato non è stato scalfito.

Pertanto, sottolineato l'aspetto sperimentale dell'emananda legge, preannuncia il voto favorevole all'articolato in esame, che offre un parziale contributo al miglioramento delle condizioni di vita nel sistema-Difesa.

Il senatore RUSSO SPENA auspica l'approvazione in tempi quanto mai brevi del provvedimento in titolo.

Dichiarata chiusa la discussione generale, ed avendo il relatore rinunciato ad intervenire, prende la parola il sottosegretario BRUTTI esprimendo l'auspicio di un'approvazione in sede deliberante, o comunque in sede referente, del testo in titolo senza modificazioni. Infatti, il testo approvato dalla Camera dei deputati non ha intaccato lo spirito informatore del testo licenziato dal Senato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per lunedì 11 maggio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE chiarisce che nulla osta alla richiesta di passaggio in sede deliberante, qualora si coagulasse l'unanimità dei consensi tra i Gruppi componenti la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore AZZOLLINI, pur esprimendo il proprio apprezzamento per l'attivazione di ulteriori risorse destinate alle aree depresse, osserva che alcuni aspetti del disegno di legge in esame – in particolare, la mancata individuazione di interventi per una più tempestiva ed efficace erogazione e l'impostazione eccessivamente centralistica – suscitano sostanziali perplessità e non consentono di valutare positivamente il provvedimento. Poichè, infatti, le misure adottate con il decreto «sbloc-ca-cantieri» non hanno risolto gli elementi di rigidità nell'erogazione effettiva delle risorse, il mero rinvio alla normativa esistente non appare soddisfacente. L'ampia discrezionalità che viene affidata al CIPE nella ripartizione dei finanziamenti, inoltre, evidenzia una impostazione estremamente centralistica nella gestione e non lascia alcuno spazio al ruolo di regioni e di enti locali nell'individuazione delle priorità per il completamento delle opere. Sottolinea, infine, che, tenuto conto della rilevanza dell'argomento, non ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge in esame disposizioni relative all'utilizzazione delle plusvalenze derivanti da dismissioni delle partecipazioni patrimoniali dello Stato.

Il senatore MARINO fa presente l'opportunità di indicare esplicitamente, nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, che gli interventi di completamento debbano riguardare opere situate nelle aree depresse.

Il presidente COVIELLO, dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti precisando di condividere l'esigenza manifestata dal senatore Marino di specificare che le risorse sono destinate al completamento di opere situate nelle aree depresse; precisa, inoltre, che le disponibilità finanziarie complessive per le aree depresse comprendono, oltre a quanto iscritto nella tabella F della legge finanziaria per il 1998, anche il recupero di risorse già ripartite effettuato dal CIPE alla fine del 1997; l'utilizzazione delle risorse comunitarie dovrebbe, peraltro, aumentare, giungendo ad una quota pari al 60% circa. Per quanto riguarda le plusvalenze derivanti da dismissioni, rileva che non sono ancora definite chiaramente le modalità tecniche che consentano di destinare tali risorse al sostegno e alla promozione dello sviluppo nelle aree depresse, secondo quanto definito dagli accordi politici nello scorso anno.

In relazione alle osservazioni del senatore Azzollini sulla discrezionalità del CIPE, osserva che la legge n. 67 del 1997 indica dettagliatamente le priorità degli interventi, individuando in particolare il completamento di opere pubbliche di rilevanza nazionale, anche nel settore dell'irrigazione, di opere di edilizia scolastica ed universitaria e di interventi per la ricerca scientifica; per quanto riguarda la lentezza nelle erogazioni, ricorda i ripetuti interventi legislativi diretti a semplificare le procedure e ad accelerare il completamento delle opere.

Comunica, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per Martedì 12 maggio alle ore 13.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata subito dopo la fine della seduta della Commissione, per formulare il proprio parere sulla riformulazione di un emendamento al disegno di legge n. 3095, che sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alla ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

145^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,35.**Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0015^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSELLO esplicita i motivi di un suo intervento in discussione generale sul provvedimento, dichiarando che lo schema di decreto legislativo, pur configurandosi come un atto dovuto, ripropone un modello di legislazione caratterizzato da analiticità e complessità normativa da considerarsi in gran parte inutile. Pur essendo intervenuto più volte a rimarcare, per altri provvedimenti, tale inutile complessità, ribadisce il suo impegno a sollecitare il Governo a legiferare in maniera semplice e comprensibile per tutti i cittadini.

Il senatore VENTUCCI ripropone un quesito formulato dal senatore Bosello nella seduta precedente.

Non essendoci altri iscritti a parlare, interviene per la replica il relatore MONTAGNA il quale, dopo aver risposto al quesito del senatore Ventucci, si limita a sollecitare il Governo per una tempestiva e ampia

informazione ai cittadini, alle imprese e ai contribuenti circa l'introduzione della moneta unica europea. Dà atto peraltro al Governo di aver agito con adeguata tempestività, sicuramente maggiore rispetto ad altri paesi europei.

Interviene per la replica il sottosegretario PINZA, il quale ripercorre le tappe per la definizione delle disposizioni concernenti l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale: la delega prevista nella legge 17 dicembre 1997 n. 433 è stata esercitata con due decreti, uno dei quali, già in vigore, ha definito il profilo dell'autonomia della nostra banca centrale in parallelo con quella attribuita alla Banca Centrale Europea. Tutti i restanti settori coinvolti dall'introduzione della moneta unica europea sono disciplinati dalle norme recate dal provvedimento in esame. Non avendo ulteriori osservazioni da aggiungere a quanto già dichiarato in sede di relazione illustrativa dal senatore Montagna, fa presente che il Governo conta di completare il percorso normativo con sei mesi di anticipo rispetto alle date di concreto avvio del sistema della moneta unica europea.

Il Presidente D'ALÌ ricorda che la Commissione potrà esprimere il parere sul provvedimento in titolo dopo la formulazione delle osservazioni da parte della Commissione giustizia e della Giunta per gli affari delle comunità europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 7 MAGGIO

Il Presidente D'ALÌ avverte che la seduta, già convocata per domani mattina alle ore 9, non avrà più luogo. Resta confermata la seduta pomeridiana delle ore 15 che sarà dedicata all'audizione del Ministro delle finanze in merito all'introduzione di incentivazioni fiscali per la localizzazione di attività produttive in particolari zone del Paese.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3250) CARPINELLI ed altri. – *Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive*

(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore FALOMI, illustra brevemente il provvedimento volto a dare interpretazione autentica all’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Intervenendo nella discussione generale il senatore CASTELLI ritiene in primo luogo necessario ricordare che la sua parte politica non si esprime favorevolmente riguardo all’approvazione della legge n. 122 del 1998, mentre nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si richiama una «sostanziale unanimità» della Commissione. Sottolinea poi che la necessità di interpretare autenticamente la norma di una legge approvata soltanto qualche giorno fa è il frutto dei tempi troppo stretti a cui sempre più spesso il Parlamento viene posto di fronte nell’espletamento della sua funzione primaria. Chiede pertanto con forza che questa tendenza trovi un freno affinché il Parlamento possa compiutamente legiferare ed approvare norme chiaramente interpretabili. Annuncia quindi l’astensione della sua parte politica in relazione all’approvazione del provvedimento in discussione.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato che il riferimento contenuto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge

all'unanimità del voto della Commissione sulla legge n. 122 è esatto, data l'assenza dei senatori del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente. Dà tuttavia atto al senatore Castelli della ristrettezza dei tempi in cui la Commissione si trova spesso a dover approvare disegni di legge e ricorda che, effettivamente, la Commissione ha avuto a disposizione solo qualche seduta per approvare il testo che poi è diventato la legge n. 122. In esso, infatti, erano contenute norme che dovevano essere definitivamente approvate entro il 30 aprile 1998 (data di scadenza di alcune concessioni televisive ad emittenti nazionali). Facendosi pertanto carico di accogliere i rilievi avanzati dal senatore Castelli invita anche l'Esecutivo ad una maggiore tempestività nel presentare provvedimenti che il Parlamento possa esaminare in tempi ragionevoli. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Pone infine ai voti l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge n. 3250 che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Esame e rinvio)

(R144 003, C08ª, 0002ª)

Il relatore, senatore CARPINELLI, dopo aver ricordato l'importanza del provvedimento volto a liberalizzare il settore ferroviario per un'integrazione con l'Europa mediante il recepimento della direttiva n. 440/1991 CEE, illustra brevemente l'articolo 1 che definisce l'oggetto. Si sofferma quindi sul contenuto degli articoli 2 e 3 relativi rispettivamente ai principi ispiratori del regolamento e alle definizioni dei soggetti cui esso è riferito. L'articolo 4 definisce invece la disciplina del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, mentre l'articolo 5 concerne i rapporti tra il gestore della infrastruttura ferroviaria e lo Stato. Dopo aver illustrato gli articoli 6, 7 e 8 che disciplinano l'accesso alle infrastrutture e ai servizi, i canoni e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sottolinea la irreversibilità del processo di integrazione europea rispetto al quale l'Italia deve fare ogni sforzo per recuperare i ritardi strutturali del settore del trasporto ferroviario al fine di garantire libertà di accesso alle strutture a soggetti terzi. Esprime tuttavia preoccupazione per il cattivo stato in cui versa l'azienda Ferrovie dello Stato S.p.a. auspicando che essa sia capace di dare soluzioni ai problemi posti dalla liberalizzazione. Esprime infine l'auspicio che le regioni possano avere parte attiva nel processo di ammodernamento della rete affinché vengano colmate le differenze esistenti tra le diverse realtà del Paese. Annuncia pertanto la presentazione di uno schema di parere favorevole che potrà essere arricchito con le osservazioni che scaturiranno dal dibattito.

Si apre la discussione generale.

Interviene per primo il senatore CASTELLI che, pur dichiarando di condividere l'auspicio del relatore per una rapida integrazione dell'Italia con l'Europa, esprime tuttavia forti dubbi sulla reale vocazione della classe politica italiana a liberalizzare un settore ferroviario, gestito monopolisticamente, in assenza della direttiva n. 440 e della procedura di infrazione a carico dell'Italia iniziata dalla Corte di giustizia europea per il mancato recepimento della direttiva in questione. Esprime pertanto un giudizio positivo sul fatto che non sia soltanto il Governo italiano e i suoi poteri centrali a determinare gli indirizzi di fondo delle politiche strutturali del Paese. Dichiarando quindi di giudicare con favore il fatto che il Governo abbia recepito quasi totalmente senza modifiche la direttiva n. 440. Vi sono tuttavia alcune questioni che debbono essere messe in luce al fine di ulteriormente stimolare l'azione dell'Esecutivo ai fini della liberalizzazione. In primo luogo è da sottolineare che lo schema di regolamento per il recepimento della direttiva n. 440 si riferisce soltanto alle linee ferroviarie nazionali senza tenere conto che, allo stato attuale, sono in corso esperimenti posti in essere dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A. e dagli enti locali, riguardo la gestione del trasporto pubblico locale, dai quali risulta che, attraverso società miste, alcune linee potrebbero essere gestite con efficacia alleggerendo così i compiti delle Ferrovie dello Stato. Chiede pertanto che di ciò sia dato conto nel parere. Fa inoltre presente che le linee di politica infrastrutturale contenute nella direttiva, che fanno riferimento alla necessità della parità di bilancio dell'azienda che gestisce il trasporto ferroviario, risultano essere in contrasto con altri provvedimenti votati dal Parlamento, in particolare l'*addendum*, che invece gravano di costi notevoli le Ferrovie dello Stato S.p.a. allontanando la prospettiva di un bilancio in pareggio dell'azienda. In merito poi all'articolo 7 della direttiva nella quale si sottolinea la necessità di investimenti nella rete per l'integrazione con le reti europee chiede di sapere il motivo per cui non esistano investimenti rivolti alla tratta Milano-Venezia in relazione al corridoio n. 5. Per quanto riguarda poi l'accesso di soggetti terzi alla rete ferroviaria chiede come sarà possibile garantirlo su linee come la Bologna-Milano data l'intensità del traffico e l'insufficienza strutturale di questa rete. La soluzione di questi problemi da parte del Governo appare indispensabile anche al fine di evitare il prevedibile processo di deindustrializzazione, soprattutto delle regioni padane che peraltro rappresentano la ricchezza di tutto il territorio nazionale, di cui si vedono già i segni e di cui sono responsabili in pari grado tanto la eccessiva rigidità del lavoro quanto la scarsità delle infrastrutture soprattutto di tipo ferroviario.

Ha quindi la parola il senatore BORNACIN che esprime la propria preoccupazione sui modi in cui il Governo affronta i problemi del trasporto. In un momento di euforia per l'ingresso in Europa l'Esecutivo tende infatti a scordare lo stato profondamente problematico in cui versa ormai il trasporto ferroviario, soprattutto sul piano strutturale. Dati i gravi ritardi nel rafforzamento delle infrastrutture è necessario chiedersi come sarà possibile liberalizzare questo settore non solo nei confronti di soggetti terzi ma anche in relazione all'azienda ferroviaria nazionale per

la crisi che stanno vivendo i vertici dell'azienda. Sono infatti di questi giorni le notizie relative ai disaccordi sulle linee di sviluppo della società tra il presidente, l'amministratore delegato e i componenti del Consiglio di amministrazione. La sua parte politica è pertanto favorevole al recepimento della direttiva n. 440/1991 CEE, ma non può non esprimere la preoccupazione che le norme di liberalizzazione in essa contenute rimangano lettera morta.

Il senatore VERALDI, dichiarando di concordare con le osservazioni del relatore riguardo all'integrazione europea e alla necessità di aprire alla concorrenza il settore ferroviario ritiene tuttavia opportuno sottolineare ancora una volta come, per un'armonizzazione complessiva del sistema ferroviario, sia necessario procedere ad un intervento massiccio per riequilibrare le strutture ferroviarie delle regioni del Mezzogiorno con quelle esistenti nel resto del Paese. Le infrastrutture del Sud Italia sono infatti drammaticamente insufficienti. Pertanto, per una reale integrazione con l'Europa non si può continuare ad ignorare la necessità di un ammodernamento di tutte le strutture operanti sull'intero territorio nazionale.

Il senatore LAURO sottolinea come finalmente il governo Prodi, sulla spinta di una procedura di infrazione iniziata dalla Corte di giustizia europea nei confronti dell'Italia, stia finalmente dando attuazione alla direttiva n. 440 /1991 CEE per la liberalizzazione del settore ferroviario. Dichiarò inoltre di condividere pienamente quanto osservato dai senatori Castelli, Bornacin e Veraldi circa la necessità di un ammodernamento infrastrutturale di tutta la rete ma in particolare di quella del Mezzogiorno il quale potrebbe essere collegato alle linee di alta velocità dei Paesi dell'Est europeo attraverso il corridoio che l'Europa sta finanziando in quei Paesi e che l'Italia potrebbe raggiungere attraverso l'Albania e il canale di Otranto. In merito poi alla gestione di alcune ferrovie utilizzate per il trasporto pubblico locale giudica in modo favorevole la proposta del senatore Castelli, che potrebbe valere anche per la Circumvesuviana con una gestione che escluda del tutto le Ferrovie dello Stato S.p.a., viste peraltro le condizioni drammatiche in cui versa tale azienda. Auspica infine un profondo processo di liberalizzazione che permetta, una volta rafforzate le infrastrutture, l'arrivo di compagnie straniere con le quali sarebbe certamente garantito un livello superiore di efficienza dei trasporti. Tuttavia, affinché ciò si verifichi è necessario che i finanziamenti per l'ammodernamento delle infrastrutture possano giungere correttamente a destinazione e a tal fine è necessaria una modifica della direttiva che la sua parte politica proporrà al relatore. Auspica infine che, nella liberalizzazione, entrino positivamente in gioco anche le regioni che potrebbero gestire alcune linee ferroviarie in piena autonomia. Auspica pertanto una corretta ed efficace applicazione delle norme contenute nel regolamento di recepimento della direttiva n. 440.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI che ricorda in primo luogo al senatore Lauro come il ritardo nell'attuazione della direttiva

n. 440 risalga al 1993 e come quindi le responsabilità di tale ritardo debbano essere equamente distribuite tra tutti i Governi che da quella data si sono succeduti fino ad ora. Va al contrario sottolineato come invece, finalmente, in molti settori si stia procedendo ad un'ampia liberalizzazione che mette l'Italia in linea con i Paesi più avanzati dell'Europa, anche grazie all'azione di questo Governo. Questo vale, per esempio, per un altro settore di competenza della Commissione come quello delle telecomunicazioni nel quale questo Esecutivo e questo Parlamento hanno fatto recuperare all'Italia un ritardo strutturale che finalmente vede il nostro paese nella media di altri Paesi europei come la Francia e la Germania. Quello che è stato fatto nel settore delle telecomunicazioni ci si avvia a fare adesso anche nel settore ferroviario attraverso il recepimento della direttiva n. 440 che rappresenta un passaggio di estremo rilievo verso la liberalizzazione del settore. Innescando un processo virtuoso, essa sarà peraltro, una volta recepita, un forte stimolo alla modernizzazione delle strutture, alla finalizzazione di investimenti sulla rete (che dovrà garantire l'accesso anche ad altri operatori), investimenti che produrranno maggiore efficienza e sicurezza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

170ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana**

(R048 000, C09ª, 0002ª)

Il PRESIDENTE, come già preannunciato nella seduta di ieri, propone, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, d'intesa con il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di svolgere – congiuntamente con la Giunta per gli affari delle Comunità europee – una breve indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana. Precisa che la deliberazione dell'indagine si rende necessaria al fine di consentire lo svolgimento dell'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Fischler.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva quindi, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la proposta di indagine conoscitiva in titolo, nei termini illustrati dal Presidente, dando mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma.

Il PRESIDENTE, preso atto che non è stato ancora raggiunto il numero legale necessario per la discussione in sede deliberante, sospende brevemente la seduta.

(R030 000, C09ª, 0004ª)

La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 9,30.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'avvio dei lavori dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

171ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(278) CUSIMANO ed altri. – *Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1633) FUSILLO e BEDIN. – *Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2630) LA LOGGIA ed altri. – *Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari*
(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2274 e assorbimento dei disegni di legge nn. 278, 1633, 2630)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti sono già stati tutti illustrati, senza dibattito si procede all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore FUSILLO si dichiara sostanzialmente favorevole all'emendamento 6.4, che ritiene tuttavia sarebbe assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento 6.2 da lui stesso presentato. Si esprime invece in senso contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.1, ricordando che su quest'ultimo in particolare la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario BORRONI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.2 e 6.4, nonchè sul 6.3. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.1.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi all'unanimità l'emendamento 6.2 (con conseguente assorbimento del 6.4), respinge gli emendamenti 6.5 e 6.6 ed accoglie il 6.3.

L'emendamento 6.1 è invece ritirato dal senatore ANTOLINI.

La Commissione accoglie infine, previa dichiarazione di astensione dei senatori CUSIMANO (a nome del gruppo Alleanza Nazionale), BETTAMIO e GERMANÀ, l'articolo 6 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 7, con riferimento al quale il senatore ANTOLINI ritira l'emendamento 7.1 e preannuncia la propria astensione sull'articolo nel suo complesso.

La Commissione accoglie invece l'articolo 7, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE ricorda che a tale articolo è riferito l'ordine del giorno 0/2274/1/9, in ordine al quale il relatore FUSILLO – dopo aver chiesto ai presentatori di sopprimere il terzo paragrafo della premessa sul quale non concorda – si dichiara tendenzialmente favorevole, rimettendosi comunque al Governo per una valutazione conclusiva.

Dopo che il sottosegretario BORRONI ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno con la modifica suggerita dal relatore, il senatore ANTOLINI, convenendo sulla riformulazione, non insiste per la sua votazione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali il relatore FUSILLO e il sottosegretario BORRONI esprimono parere contrario.

L'emendamento 8.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13. Gli emendamenti 8.2, 8.14, 8.4, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8 sono invece ritirati dai rispettivi proponenti.

La Commissione accoglie infine l'articolo 8, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e agli emendamenti ad esso riferiti, sui quali il relatore FUSILLO e sottosegretario BORRONI esprimono parere contrario.

L'emendamento 9.3 è decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 9.1 è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 9.2 è ritirato dal senatore BIANCO.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 9, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere contrario del relatore FUSILLO e del sottosegretario BORRONI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 10.1 (identico al 10.3), 10.4 e 10.2. Accoglie invece l'articolo 10, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere contrario del relatore FUSILLO e del sottosegretario BORRONI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.1 e 11.2; accoglie invece l'articolo 11, senza modifiche, nonché l'articolo 12, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore FUSILLO illustra la proposta di coordinamento n. 1 che, posta ai voti, risulta accolta.

Per dichiarazioni di voto finale interviene quindi il senatore ANTOLINI, secondo il quale la maggioranza e quella parte della opposizione più marcatamente statalista e meridionalista stanno trasformando le buone intenzioni iniziali in una pessima legge, per la quale si è preferito non affrontare l'alea di un dibattito in Assemblea optando invece per una «blindatura» in Commissione. Il gruppo Lega Nord – per la Padania indipendente ritiene che i consorzi agrari dovessero diventare normali cooperative e non strumenti di concorrenza sleale a danno dei privati; il Governo si appresta invece a stanziare in loro favore ben 1.100 miliardi secondo procedure assai poco trasparenti che faranno di questa riforma una ulteriore, ingloriosa pagina di una vicenda purtroppo assai penosa. Tutto ciò, mentre la magistratura sta ancora indagando per accertare se il fallimento della Federconsorzi sia stato effettivamente il frutto di un progetto criminoso, come molteplici indizi inducono a ritenere. Non si può infatti non ricordare che, successivamente al commissariamento della Federconsorzi ad opera del ministro Gorla, all'epoca dell'ultimo Governo Andreotti nel maggio 1991, non è stata adottata alcuna reale misura di risanamento; l'unico obiettivo perseguito è stato invece quello di giungere quanto prima, con mezzi leciti ed illeciti e attraverso ogni espediente, al concordato. Ciò, cercando anche la complicità della sezione fallimentare del Tribunale di Roma che, attraverso un deprezzamento inequivocabile del patrimonio della Federconsorzi, ha consentito agli acquirenti di beneficiare di prezzi vantaggiosissimi a danno di una pluralità di piccoli creditori. Il Tribunale di Roma ha poi consentito una clamorosa operazione di aggio, affidando le operazioni di vendita all'asta ad una banca svizzera che, confermando la sottostima del patrimonio, ha determinato il definitivo crollo dei prezzi. Da questo panorama, non poteva non emergere un soggetto nuovo (la società

SGR), che si è accaparrato l'intero patrimonio a poco più di un terzo del suo valore. Stupisce peraltro constatare che i crediti, considerati inesigibili fintanto che iscritti nel bilancio della Federconsorzi, vengano ora trattati diversamente in quanto passati alla SGR. Ciò che più addolora è che, attraverso tali spregiudicate operazioni, sono stati portati al fallimento anche quei consorzi che godevano invece di ottima salute. Sarebbe evidentemente auspicabile che i principali responsabili di queste operazioni (tutti ancora sulla scena politica attuale) confutassero la correttezza della ricostruzione testè svolta: il senatore Andreotti potrebbe ad esempio chiarire i reali motivi che hanno indotto al commissariamento della Federconsorzi; il ministro Andreatta potrebbe dare delucidazioni sul cosiddetto «piano Fiordaliso», nonché sul ruolo svolto dalla Coldiretti e dai finanziari Cragnotti e Roveraro; il ministro Ciampi potrebbe infine precisare la natura dei rapporti fra sistema bancario e mondo politico. Non ritenendo tuttavia realistico che ciò accada, il senatore Antolini si dichiara conclusivamente orgoglioso di prendere le distanze da un provvedimento del quale non condivide né l'impianto né le finalità e annuncia conseguentemente il voto contrario del gruppo Lega Nord – per la Padania indipendente.

Il senatore CUSIMANO ricorda che il gruppo Alleanza Nazionale è stato fra i primi a giudicare necessario un nuovo ordinamento dei consorzi agrari, presentando specifici disegni di legge sia nella scorsa legislatura che in quella attuale. L'indispensabile rete di beni e servizi diffusa su tutto il territorio nazionale rappresentata dai consorzi stessi non deve infatti a suo giudizio dissolversi per il solo fatto che ne è venuto a mancare il pilastro centrale. La questione della Federconsorzi è d'altronde uno sporco *affaire* sul quale è stata appena istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta che non mancherà di far luce sui retroscena politici oltre che su quelli penali, su cui è già impegnata la magistratura. Ricorda peraltro che nella passata legislatura il gruppo Lega Nord – per la Padania indipendente votò a favore della conversione in legge di un decreto-legge dell'allora Ministro dell'agricoltura Poli Bortone per la restituzione degli ammassi.

Sottolinea poi l'importanza della rete sussidiaria dei silos, utili per calmierare il mercato ed immettere le merci secondo le reali esigenze.

Il gruppo Alleanza Nazionale, prosegue, ha quindi consentito un sollecito *iter* del provvedimento governativo, a condizione che venissero contestualmente pagate ai consorzi le gestioni di ammasso: il disegno di legge del Governo, senza l'intervento parlamentare, rischiava infatti di portare alla liquidazione tutti i consorzi agrari. L'accoglimento di opportuni emendamenti consente tuttavia di intravedere un futuro reale per la rete consortile, tale da motivare in questa fase un convinto voto favorevole nei confronti del provvedimento.

Il senatore PREDA ritiene indispensabile sgombrare preliminarmente il campo da alcuni rilievi che a suo giudizio non afferiscono al disegno di legge in esame: tra questi, in primo luogo la questione della

Federconsorzi, in ordine alla quale condivide le considerazioni negative espresse, ma che sarà comunque oggetto di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Egli annuncia quindi il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, dal momento che il disegno di legge rappresenta un momento di rilevante discontinuità con la passata gestione dei consorzi agrari, caratterizzata da accenti non democratici, discriminazioni di alcuni soci e gestioni liquidatorie o commissariali distorsive per il mercato. I consorzi agrari rappresentano invece una rete capillare di estrema utilità per l'agricoltura, con riferimento alla quale il disegno di legge apporta significativi miglioramenti: innanzitutto trasforma i consorzi in cooperative, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del lavoro, e assicura loro una gestione democratica di libera concorrenza e confronto; inoltre, prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni per tutte le operazioni di ristrutturazione che si renderanno necessarie; ancora, determina la conclusione di quei processi di commissariamento che per anni hanno falsato il mercato; infine consente la liquidazione dei crediti per gli ammassi obbligatori svolti dai consorzi regolarmente rendicontati e controllati dalla Corte dei conti.

Anche il senatore MINARDO ritiene che il disegno di legge sia stato migliorato, rispetto alla sua formulazione originaria, attraverso l'approvazione a larga maggioranza di emendamenti parlamentari. Esso rappresenta pertanto un utile strumento per affrontare le nuove prospettive dei mercati internazionali e per assicurare i necessari collegamenti con i settori della ricerca e delle nuove tecnologie. Esso potrà altresì recare un valido contributo allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro in un settore purtroppo caratterizzato da una tendenza contraria. Conclusivamente, il senatore Minardo esprime una valutazione positiva sul provvedimento, nonché sulla opzione che ha condotto alla discussione del provvedimento in sede deliberante.

In dissenso dal gruppo Lega Nord - per la Padania indipendente interviene quindi il senatore BIANCO, il quale preannuncia la propria intenzione di non partecipare affatto alla votazione. Dopo aver ricordato la «guerra del pane» e l'atteggiamento assai diverso tenuto in quegli anni dal Partito Comunista, e successivamente anche dal Partito Democratico della Sinistra, che per decenni hanno sistematicamente bocciato in Parlamento i decreti che consentivano ai consorzi agrari di incassare i rimborsi per gli ammassi, prende atto dell'accordo evidentemente intercorso sulla spartizione del potere in agricoltura. Motiva pertanto la propria decisione di non partecipare al voto con il proprio totale dissenso da un provvedimento che a suo giudizio rappresenta un'offesa all'agricoltura in generale e a quella padana in particolare.

Il senatore BEDIN registra invece con soddisfazione la collaborazione tra Governo e Parlamento che ha caratterizzato la redazione del disegno di legge in esame. Rivolge altresì un sentito ringraziamento al relatore per l'impegno profuso. A suo giudizio, il disegno di legge rap-

presenta un tassello importante nell'ambito di un progetto più generale volto ad assicurare maggiore stabilità alla politica agricola nazionale in vista di una riforma di quella comunitaria: esso rappresenta cioè uno strumento di grande utilità affinché l'Italia non si ritrovi sempre ad inseguire la politica agricola comunitaria, bensì a promuoverla e a gestirla. Pur essendo quindi uno strumento di ammodernamento, esso non rinuncia tuttavia ai principi della mutualità e della cooperazione; al contrario, sottoponendo i consorzi alla vigilanza del Ministero del lavoro, dà completezza al carattere cooperativo dei nuovi organismi operando una scelta politicamente ed economicamente rilevante nel senso della compatibilità delle regole di mercato con quelle della socialità. Tutto ciò è confermato altresì dalla prevista applicazione della cassa integrazione (strumento proprio delle imprese) alle operazioni di ristrutturazione, applicazione che qualifica definitivamente l'agricoltura quale settore produttivo al pari di tutti gli altri. Annuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare Italiano.

Anche il senatore Baldassare LAURIA, a nome del gruppo Rinascimento Italiano e Indipendenti, preannuncia voto favorevole condividendo la necessità di un riordino del settore e giudicando positivamente il dibattito costruttivo intercorso tra Governo e Parlamento.

Il senatore GERMANÀ dichiara invece l'astensione del gruppo Forza Italia ricordando che avrebbe preferito la forma giuridica della società di capitali anziché quella delle cooperative per i consorzi riformati. Lamenta peraltro che i pur costruttivi emendamenti presentati dalla sua parte politica siano stati sistematicamente respinti, spesso senza neanche il conforto di una motivazione.

Per una precisazione prende conclusivamente la parola il sottosegretario BORRONI il quale esprime viva soddisfazione per il lavoro svolto dal Senato ed auspica un rapido *iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Condivide inoltre le considerazioni svolte relativamente alla discontinuità che caratterizza il provvedimento rispetto al passato e alla certezza che esso garantisce ai consorzi per il futuro. L'esigenza fondamentale era d'altronde quella di chiudere una vicenda che si protraeva dagli anni Sessanta, ricostruendo un sistema di servizi moderno ed efficiente, aperto al mercato. Per quanto riguarda le iniziative volte a far luce sul passato, il Governo assicura d'altra parte che farà la sua parte, in spirito di piena collaborazione.

Previo conferimento al relatore Fusillo del mandato ad apportare, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Regolamento, le correzioni di carattere formale che si rendessero necessarie, la Commissione approva infine a maggioranza il disegno di legge n. 2274 nel suo complesso, con assorbimento dei disegni di legge nn. 278, 1633 e 2630.

Il senatore GERMANÀ auspica una sollecita pubblicazione del resoconto stenografico relativo alla discussione dei disegni di legge

in titolo, affinché sia possibile verificare l'effettivo andamento del dibattito.

(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura, approvato dalla Camera di deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BARRILE, il quale fa rilevare che l'economia ittica sta attraversando grandi difficoltà sia sul piano economico che su quello ambientale, connesse alla stabilità dei prezzi di vendita, al *trend* in continua crescita delle importazioni e alle continue emergenze ambientali che incidono sempre più pesantemente sui costi dei fattori produttivi. Proprio con l'intento di superare questa *impasse*, il Governo ha presentato il disegno di legge oggi in discussione – al quale è stata concessa la procedura legislativa proprio in considerazione dell'emergenza da affrontare – anche per fornire risposte alla mobilitazione nazionale dello scorso 28 febbraio, in cui è stata presentata una piattaforma propositiva, con la previsione degli interventi necessari, molti dei quali accolti in questo disegno di legge.

Le linee generali del provvedimento – prosegue il Relatore – si ispirano alla necessità di assicurare il mantenimento degli *standard* produttivi delle attività di cattura in mare, rafforzando nel contempo la possibilità di optare per attività alternative che contribuiscano a controllare lo sforzo di pesca, prevedendo altresì iniziative volte ad incentivare l'acquacoltura (sia in acque dolci, che marine e salmastre), senza peraltro oneri aggiuntivi sul bilancio statale, ma col ricorso a rimodulazioni di capitoli di spesa (in larga parte relativi al settore della pesca) nell'ambito di fondi già a disposizione del Ministero per le politiche agricole.

L'articolo 1 del testo – prosegue il Relatore – modifica la legge di base della pesca italiana (17 febbraio 1982, n. 41): con i commi 1 e 2, lettera *a*), si prevede l'estensione all'acquacoltura esercitata in acque dolci dei benefici del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura; inoltre (comma 2, lettera *h*)) si estende l'applicazione del canone demaniale meramente ricognitorio per attività ittiche a tutte le imprese operanti nel settore, togliendo la clausola di riserva per le cooperative e consentendo un più facile accesso a questa attività innovativa. Allo stesso fine, in considerazione dei pesanti oneri gravanti sulle imprese di acquacoltura (lettera *i*)) si crea una diversificazione tra le aree demaniali effettivamente utilizzate a scopo di produzione ittica e le aree destinate a creare una fascia di rispetto tra queste e le acque libere affinché gli impianti non vengano danneggiati, alleggerendo gli oneri per i canoni demaniali. Col comma 5 si estende anche alle imprese operanti in acque dolci la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per la pesca e al comma 6 si estendono i benefici del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per gli anni 1998 e 1999, anche alle imprese esercenti l'acquacoltura in acque dolci, seppur fissando un limite di spesa per ciascun anno. Infine, si modifica (comma 2, lettera

f)) la composizione del Comitato per la concessione dei contributi a fondo perduto prevedendo che il rappresentante degli acquicoltori rappresenti l'intera categoria.

L'articolo 1 (comma 2, lettera g)) affronta – prosegue il Relatore – le problematiche inerenti al pescaturismo, che, oltre a rappresentare una fonte di reddito sostitutiva o integrativa, può consentire un positivo alleggerimento dello sforzo di pesca e, conseguentemente, contribuisce alla tutela della fauna ittica.

Sempre con l'articolo 1, al comma 8, si affronta invece la problematica dei consorzi di autogestione della pesca dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995, a livello di Compartimento marittimo, impostazione che non ha fornito adeguate risposte a situazioni quali quella del Veneto, aggravatasi recentemente a causa di una devastante moria di molluschi. Il disegno di legge intende gettare le premesse per una gestione sovracompartimentale dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, in presenza di situazioni particolari che richiedano interventi di carattere regionale. L'articolo 1, infine, introduce alcune ulteriori modifiche alla legge n. 41 del 1982, quali l'ampliamento della composizione del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, la possibilità di accedere ai mutui agevolati alle imprese armatrici di pescherecci, ancorchè non proprietarie degli stessi e l'estensione dei contributi a fondo perduto per tutte le iniziative volte a favorire l'associazionismo tra produttori ittici, anche in forma non cooperativa.

L'articolo 2 del disegno di legge tende a razionalizzare la programmazione del settore: con il comma 1 si ripristina la dotazione finanziaria originaria del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999; con il terzo e quarto comma si prevede l'attuazione di un Piano specializzato per il comparto dei molluschi che, attraverso incentivi al ritiro volontario delle imbarcazioni con draga idraulica, ha per obiettivo la significativa riduzione dello sforzo di pesca. Il Piano prevede altresì stanziamenti volti ad indennizzare il fermo tecnico dell'attività e si introduce il divieto di aumentare il numero delle autorizzazioni stesse per il decennio successivo. Il comma 6 prevede invece l'attuazione di interventi per la piccola pesca artigianale. Con il comma 7, infine, si introduce la possibilità di creare nuova occupazione nel settore, attraverso l'estensione alle attività ittiche del prestito d'onore.

Particolare rilevanza, ad avviso del Relatore, riveste l'articolo 3, che prevede una misura di accompagnamento sociale per il fermo di pesca se questo si prolunga per oltre 30 giorni a fini di tutela delle risorse ittiche con la tutela del personale imbarcato per quanto riguarda il minimo monetario garantito e la copertura degli oneri sociali ed assistenziali, mentre per l'armatore è previsto un contributo finalizzato.

L'articolo 4 introduce una importante semplificazione per quanto riguarda le procedure di imbarco e sbarco di marittimi operanti su navi appartenenti al medesimo armatore. Ciò agevola la rotazione del personale di bordo, precedentemente sottoposto all'obbligo di annotazione giornaliera preventiva di imbarco e sbarco, che costituiva un onere per gli armatori e per le Capitanerie di porto.

Avviandosi alla conclusione, il Relatore, considerando lo spirito complessivo del provvedimento e rimarcando che esso non comporta alcun aggravio aggiuntivo per il bilancio dello Stato, in considerazione dell'urgenza di molte misure in esso contenute, raccomanda l'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche. Infine, preso atto del parere (in parte favorevole ed in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) reso dalla Commissione bilancio, invita la Commissione a valutare l'opportunità di richiedere alla Commissione bilancio un riesame del parere reso con riferimento all'articolo 3, comma 3, tenuto conto che, a suo avviso, la stessa formulazione dell'articolo 3 (ed in particolare la formulazione del comma 1 del medesimo articolo) già in sè contiene tutti gli elementi necessari a fugare eventuali perplessità sui profili finanziari di tale disposizione.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore Barrile per l'ampia e articolata relazione, conviene sull'opportunità di richiedere un riesame del parere reso dalla Commissione bilancio; ricorda altresì che la discussione del provvedimento potrà proseguire, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana.

La Commissione incarica quindi il presidente Scivoletto di trasmettere alla Commissione bilancio la richiesta di riesame sul parere reso dalla 5ª Commissione sul testo del disegno di legge in titolo, con riferimento all'articolo 3 del testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN RELAZIONE AD UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONE SULLA ROTTAMAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Il PRESIDENTE informa che, in relazione ad una richiesta di informazione da lui stesso avanzata, anche su segnalazione del senatore Pinggera, nella seduta del 23 aprile scorso, il Rappresentante del Governo ha consegnato una informativa sullo stato di attuazione della legge n. 449 del 1997, articolo 17, comma 34, in materia rottamazione delle macchine agricole.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI, GIOVEDÌ 7 MAGGIO
(A007 000, C09ª, 0075ª)*

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, giovedì 7 maggio, già convocata alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

149ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PALUMBO

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU e per le finanze CASTELLANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3233) Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice FIORILLO riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando, preliminarmente, come si tratti di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, approvato dalla Camera dei deputati dopo un lungo e tormentato *iter* parlamentare, mantenendo, peraltro, inalterato il suo impianto fondamentale.

Premesso che il disegno di legge in esame è composto da cinque articoli, si sofferma sull'articolo 1, che prevede la delega al Governo a riformare l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, abrogando la cosiddetta «Legge Prodi» (n. 95 del 1979), introdotta negli anni settanta, e più volte oggetto di modifiche e revisioni.

Ricordati brevemente i contenuti di tale legge e le sue modalità di funzionamento, rileva come lo scopo principale del disegno di legge in titolo sia innanzitutto quello di consentire una forte riduzione della durata della procedura dell'amministrazione straordinaria, secondo quanto richiesto dai competenti organi dell'Unione europea. Non bisogna, infatti, dimenticare che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 93.2 del Trattato CEE, nei confronti dello Stato italiano, con riferimento alla legge n. 95 del 1979, mettendo in evidenza come la stessa faciliti la permanenza sul mercato di aziende altrimenti destinate alla chiusura.

Altre innovazioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame sono la forte riduzione della discrezionalità dei commissari ministeriali e la possibilità di sottoporre l'impresa, in caso di insuccesso dell'amministrazione straordinaria, al fallimento. Viene invece mantenuta la possibilità per lo Stato di garantire i debiti che la società in amministrazione straordinaria contrae con gli istituti creditizi per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione delle attività produttive.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone alcune proroghe dei termini relativi agli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione del settore siderurgico, di cui alla legge n. 481 del 1984, al fine di favorirne il completamento. In particolare, il comma 1 prevede una proroga, al centottantesimo giorno della pubblicazione della legge in esame, del termine fissato per la distruzione degli impianti produttivi. Analogamente viene differito il termine per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi, già fissato al 31 dicembre 1996. Al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge è invece prorogato il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento da parte delle società che abbiano già ottenuto l'approvazione dell'Unione europea. Il comma 4 demanda al Ministro dell'industria il compito di provvedere, con proprio decreto, ad una differente ripartizione della somma stanziata a favore del comparto.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone che gli oneri derivanti dallo svolgimento della attività ispettiva, svolta dal Ministero dell'industria nei confronti delle imprese destinatarie delle agevolazioni per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, siano poste a carico delle disponibilità finanziarie destinate alle imprese agevolate; ciò al fine di rendere più efficace tale attività. L'articolo 4 estende agli agenti contabili delle Camere di commercio la disciplina della responsabilità contabile degli agenti degli enti locali, come recentemente riformata dall'articolo 10 della legge n. 127 del 1997. L'articolo 5, infine, fissa la copertura finanziaria.

Conclusivamente, manifestando un avviso favorevole all'approvazione del testo così come approvato dalla Camera dei deputati, ribadisce come vent'anni di attuazione della cosiddetta «Legge Prodi» abbiano messo in evidenza lacune e problemi che il disegno di legge in esame tende a colmare, mantenendo, peraltro, la vitalità dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che tende a conservare realtà produttive esistenti, impedendo la dispersione di posti di lavoro.

Il presidente PALUMBO propone che la discussione generale sul provvedimento in titolo venga svolta in altra seduta.

Interviene, quindi, il senatore DE CAROLIS, il quale lamenta preliminarmente la insufficienza degli elementi informativi sulla attuazione della cosiddetta «Legge Prodi», richiedendo, in particolare, al rappresentante del Governo, che venga messo a disposizione della Commissione

l'elenco aggiornato dei commissari nominati ai sensi della legge n. 95 del 1979, al fine di una completa valutazione della loro attività.

Il sottosegretario LADU, nel ricordare come il Governo abbia provveduto a trasmettere alla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento una aggiornata relazione sullo stato di attuazione della legge n. 95 del 1979, assicura la sollecita presentazione alla Commissione dell'elenco richiesto dal senatore De Carolis.

L'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

(377) PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo

(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo

(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo

(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo

(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo

(1973) DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista

(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

(2143) LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici

(2198) TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo

(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta notturna di ieri, mentre era in corso l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore DEMASI dà per illustrati gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il senatore LAGO dà a sua volta per illustrato l'emendamento 7.2.

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del relatore GAMBINI e del sottosegretario LADU l'emendamento 7.1 è respinto dalla Commissione.

Il relatore GAMBINI propone una riformulazione dell'emendamento 7.3, volta a sostituire la parola «giramondo» con la parola «boc-tur»: a tale riformulazione subordina il suo parere favorevole all'emendamento; si uniforma il sottosegretario LADU.

Dopo che il senatore DEMASI ha accolto la proposta del relatore, l'emendamento 7.3 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Previo parere contrario del relatore GAMBINI e del sottosegretario LADU, è quindi respinto dalla Commissione l'emendamento 7.2.

Dopo che il relatore GAMBINI ed il sottosegretario LADU hanno espresso parere contrario sull'emendamento 7.4, interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore DEMASI, il quale ritiene che il mantenimento del testo originario non garantisca l'implicito riferimento alla ricettività turistica esistente.

Riformulano, conseguentemente, in senso favorevole il parere testè espresso il relatore GAMBINI e il sottosegretario LADU.

Posto ai voti l'emendamento 7.4 è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Il senatore ZILIO illustra l'emendamento 7.0.3, che persegue l'obiettivo di consentire alle classi meno abbienti l'accesso alla fruizione di periodi di vacanza. Cita le analoghe misure esistenti nella legislazione della Francia e della Svizzera. Prendendo atto del parere contrario della Commissione bilancio sulla lettera *a*) del comma 1 del suddetto emendamento, ne propone una riformulazione tesa ad ottemperare a tale parere, riservandosi di trovare un'adeguata soluzione per il finanziamento pubblico delle misure ivi contenute in vista dell'esame in Assemblea; suggerisce, nel contempo, una migliore formulazione testuale della lettera *c*).

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 7.0.7; aggiunge firma, unitamente al senatore MUNGARI, e dà per illustrato l'emendamento 7.0.2; illustra l'emendamento 7.0.1, col quale il Gruppo di Alleanza nazionale punta a definire un preciso ruolo in materia turistica per i comuni, considerato il rapporto molto stretto che tali enti territoriali ed i loro consorzi hanno col territorio.

Il senatore LAGO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.0.1; dà per illustrati gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.5; illustra l'emendamento 7.0.4, volto a rispondere alle esigenze dei comuni situati in zone climatiche sfavorite, sulla scorta di quanto avviene in paesi come l'Austria e la Svizzera.

Si passa alle votazioni.

Il relatore GAMBINI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.3 (nuovo testo), suggerendone un'integrazione – accolta dal senatore ZILIO – volta ad inserire il riferimento al redditometro per l'erogazione dei prestiti turistici a tassi agevolati, nonché a sostituire la parola accesso alla parola diritto contenuta nel comma 1.

Il sottosegretario CASTELLANI suggerisce, a sua volta, un'ulteriore modifica del suddetto emendamento, tesa a prevedere che i limiti di reddito di cui al comma 2, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo che il senatore ZILIO ha accolto tale indicazione, in sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore PAPPALARDO, il quale suggerisce una riformulazione della lettera a) del comma 1 che – a suo modo di vedere – potrebbe superare lo scoglio rappresentato dal parere contrario della Commissione bilancio.

Dopo che il presidente PALUMBO ha fatto presente che occorrerebbe comunque sottoporre la proposta modificativa a detta Commissione, il senatore PAPPALARDO conviene sull'idea precedentemente avanzata dal presentatore di affrontare il problema in sede di esame in Assemblea.

Posto ai voti l'emendamento 7.0.3 (nuovissimo testo) con le modifiche proposte dal relatore e dal Governo e accettate dal senatore Zilio è approvato dalla Commissione.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.7, 7.0.2 e 7.0.6, ritenendo che gli obiettivi ad essi sottesi, pur condivisibili, possano trovare più adeguata collocazione in sede di legge finanziaria; ricorda, inoltre, come su di essi sia stato espresso il parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Dopo che il sottosegretario CASTELLANI si è uniformato al parere del relatore, posti separatamente ai voti, tali emendamenti sono respinti dalla Commissione.

Il relatore GAMBINI invita al ritiro dell'emendamento 7.0.1, rilevando come il ruolo che compete ai comuni, trovi adeguata sottolineatura nel comma 8 dell'articolo 1. Condividendo, però, il contenuto dell'emendamento, invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo che il sottosegretario CASTELLANI si è associato all'invito del relatore, il senatore DEMASI ritira l'emendamento 7.0.1, preannunciando la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno.

Il relatore GAMBINI invita, quindi, il senatore Lago a ritirare gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5, rilevando come il problema delle agevola-

zioni sull'aliquota del gasolio per riscaldamento per i comuni situati nelle zone climatiche F costituisca oggetto di un apposito disegno di legge all'esame della Commissione, e come, d'altra parte, il problema della portualità turistica sia stato già oggetto di un dibattito nella seduta notturna di ieri, al termine della quale, il Gruppo di Forza Italia ha dichiarato che presenterà un ordine del giorno in Assemblea.

Si associa il sottosegretario CASTELLANI.

Il senatore LAGO ritira, quindi, gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore DEMASI dà per illustrati gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.1, 8.5, 8.8 e 8.7.

L'emendamento 8.6 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del relatore GAMBINI e del sottosegretario CASTELLANI, con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.1.

Sono parimenti respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 8.5, 8.8 e 8.7, di cui il relatore GAMBINI e il sottosegretario CASTELLANI avevano chiesto il ritiro.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 8 del testo unificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 9.5, ricordando che il parere contrario della 5^a Commissione permanente, formulato su di esso, non è motivato dall'assenza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DEMASI dà per illustrato l'emendamento 9.4.

Sul suddetto emendamento esprimono parere contrario il relatore GAMBINI e il sottosegretario CASTELLANI, rilevando, peraltro, come su di esso sia stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore PAPPALARDO, che, al di là del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, fa rilevare come alcune delle norme in esso contenute siano da considerarsi illegittime sul piano costituzionale, in quanto

comportano un'inaccettabile invasione della sfera di competenze delle regioni.

Il senatore DEMASI, nel ribadire l'importanza che le finalità sottese a tale emendamento rivestono per il Gruppo di Alleanza nazionale e per il Polo della libertà nel suo assieme, ritira l'emendamento, annunciandone la presentazione in Assemblea con alcune modifiche che tengano conto delle osservazioni formulate.

È quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione l'emendamento 9.5 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 9.

Su proposta del presidente PALUMBO, la Commissione conferisce infine al relatore mandato a riferire all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932, che prenderà il titolo: «Riforma della legislazione nazionale del turismo», conferendogli altresì mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Convieni la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALUMBO comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì, 7 maggio alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,
2143, 2198 E 2932**

Art. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – 1. Al comune spettano le funzioni di progettazione organizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali del proprio territorio secondo i parametri del turismo sostenibile. In particolare il comune predispone i piani particolareggiati per adeguare il territorio alle funzioni di ospitalità e migliorare i servizi al turismo attraverso un solo atto di pianificazione i cui *standards* ed i cui contenuti sono specificati con legge regionale di progettazione turistica locale.

2. Sono delegate ai comuni le seguenti attività e funzioni:

autorizzazioni all'esercizio delle professioni ed attività turistiche;
controllo e monitoraggio sulla erogazione dei servizi e prestazioni turistiche pubbliche e private;

promozione ed organizzazione delle funzioni di informazione ed accoglienza degli ospiti;

organizzazione dei partenariati nazionali ed internazionali in materia di turismo ed attività culturali;

promozione dell'associazionismo nelle attività turistiche;

erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali in tema di incentivazione al turismo;

costituzione di società, consorzi, associazioni miste anche sovra-comunali per la gestione e la promozione delle risorse turistiche omogenee».

7.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAURO

Nel titolo, al comma 1, al comma 3 lettera a), al comma 4, sostituire la parola: «bontour» con la parola: «giramondo».

7.3

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Nel titolo, al comma 1, al comma 3 lettera a), al comma 4, sostituire la parola: «bontour» con la parola: «boc-tur».

7.3 (Nuovo testo) TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

7.2 WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ricettività turistica» aggiungere la parola: «esistente».

7.4 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di rendere effettivo il diritto dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato FONDO, al quale affluiscono:

a) gli stanziamenti erogati dallo Stato, in sede di legge finanziaria, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;

c) risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.

2. Il fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli il cui limite di reddito è fissato ogni 3 anni con decreto del Ministro delle Finanze.

3. Gli eventuali utili derivanti dalle gestioni di cui al comma c) sono utilizzati per l'attivazione e gli interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Allo scopo di collegare il fondo con un sistema di buoni vacanze o buoni turistici, gestito a livello nazionale dalle associazioni no-profit, dalle istituzioni bancarie e finanziarie dalle imprese, con la partecipazione delle Regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà con decreto i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del fondo e la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati.

7.0.3

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di rendere effettivo il diritto dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato FONDO, al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse pubbliche o private derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, comunque denominati, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli il cui limite di reddito è fissato ogni 3 anni con decreto del Ministro delle Finanze.

3. Gli eventuali utili derivanti dalle gestioni di cui al comma c) sono utilizzati per l'attivazione e gli interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Allo scopo di collegare il fondo con un sistema di buoni vacanze o buoni turistici, gestito a livello nazionale dalle associazioni no-profit, dalle istituzioni bancarie e finanziarie dalle imprese, con la partecipazione delle Regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà con decreto i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del fondo e la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati.

7.0.3 (Nuovo testo)

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di rotazione per il prestito ed il

risparmio turistico, di seguito denominato FONDO, al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse pubbliche o private derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, comunque denominati, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli il cui limite di reddito è fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Gli eventuali utili derivanti dalle gestioni di cui alla lettera b) sono utilizzati per l'attivazione e gli interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Allo scopo di collegare il fondo con un sistema di buoni vacanze o buoni turistici, gestito a livello nazionale dalle associazioni no-profit, dalle istituzioni bancarie e finanziarie dalle imprese, con la partecipazione delle Regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà con decreto i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del fondo e la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati.

7.0.3 (Nuovissimo testo)

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli imprenditori privati ed agli altri soggetti privati che esercitano attività di interesse turistico, possono essere concessi mutui di durata non superiore al 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, sino al 50 per cento della spesa, per la realizzazione di opere di trasformazione, ammodernamento, miglioramento, restauro conservativo, ampliamento e adattamento di:

a) alberghi e pensioni;

b) campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici e rifugi alpini;

c) stabilimenti balneari e termali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2000 è concesso un credito d'imposta, ai fini IRPEF, IRPEG o IVA, pari al 60 per cento dell'importo sostenuto per la realizzazione delle opere, per una spesa massima di complessivi 60 milioni annui per ciascuno dei tre periodi d'imposta.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, nel caso in cui non sia utilizzato totalmente, nei periodi d'imposta successivi.

3. Ai proprietari di abitazioni, situate in centri storici, di interesse culturale e di attrazione turistica e delle dimore storiche, per le opere di cui al comma 1, è concessa fino al 31 dicembre 1999 l'esenzione totale dalle imposte per i redditi derivanti dalla visita di tali luoghi.

A tali soggetti sono concesse le agevolazioni previste dai commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 7-bis».

7.0.7 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli imprenditori privati ed agli altri soggetti privati che esercitano attività di interesse turistico, possono essere concessi mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, sino al 50 per cento della spesa, per la realizzazione di opere di trasformazione, ammodernamento, miglioramento, restauro conservativo, ampliamento e adattamento di:

- a) alberghi e pensioni;
- b) campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici e rifugi alpini;
- c) stabilimenti balneari e termali;

2. Ai soggetti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2000 è concesso un credito d'imposta, ai fini IRPEF, IRPEG o IVA, pari al 60 per cento dell'importo sostenuto per la realizzazione delle opere, per una spesa massima complessiva di 60 milioni annui per ciascuno dei tre periodi d'imposta.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, nel caso in cui non sia utilizzato totalmente, nei periodi d'imposta successivi.

3. Ai proprietari di abitazioni, situate in centri storici, di interesse culturale e di attrazione turistica, per le opere di cui al comma 1, è concessa fino al 31 dicembre 1999 l'esenzione totale dalle imposte per i redditi derivanti da attività.

A tali soggetti sono concesse le agevolazioni previste dai commi 1 e 2».

7.0.2 TRAVAGLIA, MUNGARI, DEMASI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli imprenditori privati che esercitino attività nel settore turistico, possono essere concessi mutui decennali al tasso di interesse del 4 per cento, sino al 75 per cento della spesa, per le opere di trasformazione, riqualificazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle seguenti strutture:

- a) alberghi, pensioni e ostelli della gioventù;
- b) campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini, strutture ricettive agri-turistiche;
- c) stabilimenti balneari e termali.

2. A soggetti di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2000 è concesso un credito di imposta al fini IRPEF, IRPEG o IVA pari al 75 per cento dell'importo sostenuto per la realizzazione delle opere, per una spesa minima di lire 200 milioni annui per ciascuno dei tre periodi d'imposta.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, nel caso in cui non sia utilizzato totalmente, nei periodi imposta successivi.

7.0.6

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La Regione identifica gli ambiti di rilevanza turistica dividendoli in Comuni ad economia turistica e Comuni a vocazione turistica.

Si definiscono Comuni ad economia turistica quelli che destinano in bilancio la maggior parte delle risorse ad investimenti finalizzati direttamente al turismo o ad iniziative funzionali allo sviluppo del turismo.

2. I Comuni ad economia turistica ed i Consorzi dei Comuni a vocazione turistica avranno accesso al fondo di cui all'articolo 2, comma 7 della presente legge.

3. Con proprio provvedimento le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedono misure d'incentivazione per le imprese a capitale privato e per le società miste che attueranno nei Comuni ad economia turistica e nei Consorzi dei Comuni a vocazione turistica, iniziative nel settore che abbiano particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente ed alla rivitalizzazione dei centri storici».

7.0.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAGO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attività turistiche nei comuni situati nelle zone climatiche F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 è prevista una riduzione dell'aliquota sul gasolio usato come riscaldamento negli alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, rifugi alpini, strutture ricettive agrituristiche ristoranti e musei.

2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 è fissata in lire 100.000 per mille litri di gasolio.

7.0.4

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sistema portuale turistico o diportistico)

1. Si definiscono di «portualità minore» i porti a partire dalla quarta classe, ad uso esclusivo della nautica da diporto.

2. Gli approdi turistici dovranno essere realizzati nel più rigoroso rispetto dell'ambiente, usando strutture agevolmente smontabili quali pontili galleggianti o simili che si adattano in maniera ottimale anche in delicati contesti ambientali.

3. I comuni dovranno presentare le domande di costruzioni alle regioni, che hanno esclusivo potere amministrativo.

4. I punti d'approdo saranno distribuiti ad una distanza di almeno trenta miglia l'uno dall'altro e tali punti dovranno fornire i servizi necessari e sufficienti all'ormeggio, all'approvvigionamento di carburante, ai servizi igienici.

5. Alla costruzione ed alla gestione di tali strutture potranno partecipare anche enti privati.

7.0.5

WILDE, LAGO

Art. 8.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «2».

8.2

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «l'articolo 11».

8.4 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 17-ter del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono aggiunte le seguenti parole: “qualora l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni violate prima dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività da parte dell'autorità competente, lo stesso non debba essere emanato, ovvero se già emanato se ne disponga la revoca prima della sua esecuzione”».

8.6 CAPONI

Sopprimere il comma 2.

8.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È abrogato il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, fatta eccezione per l'articolo 4. Sono abrogati gli articoli 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

8.5 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 734 del codice penale sostituire le parole: “da lire due milioni a dodici milioni” con le altre: “da lire cinque milioni a lire venti milioni”».

8.8 TRAVAGLIA, DE MASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In omaggio al principio che la pulizia dei luoghi e il rispetto dell'ambiente e dei beni culturali sono condizioni tassative per la loro valorizzazione a fini turistici, il codice penale viene così modificato:

“Art. 639. - (*Deturpamento, imbrattamento e insozzamento di cose altrui o del pubblico spazio*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui o insozza con rifiuti di qualsiasi genere il pubblico spazio è punito con la multa fino a lire unmilionequinquemila. Qualora l'azione pregiudizievole riguardi beni culturali o risorse ambientali l'infrazione è punita con la multa fino a venti milioni”».

8.7

TRAVAGLIA, DE MASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con i seguenti:

«Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di 200 miliardi per l'anno 1999 e 300 miliardi per l'anno 2000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

9.5

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 9 con i seguenti:

«Art. 9.

(Intervento finanziario delle regioni)

1. Nel triennio 1996-1998, ai sensi dell'articolo 1, le regioni operano stanziamenti non inferiori al 5 per cento della propria previsione di

spesa, al netto della partite di giro e della spesa sanitaria a favore delle politiche di rilancio del settore del turismo, prevedendo in particolare, interventi integrati a favore delle imprese e delle infrastrutture connesse al turismo nonché particolari linee finanziarie di intervento in favore dei progetti presentati dai parchi turistici attrezzati spa e dai comuni riconosciuti a vocazione turistica, di cui alla presente legge».

«Art. 9-bis.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. Per il triennio 1996-1998 sono stanziati 1.000 miliardi di lire per ciascun anno, per gli interventi di cui alla presente legge.

2. I fondi di cui al precedente comma 1 sono suddivisi come segue:

a) 500 miliardi di lire per la riqualificazione e l'incremento dell'offerta dell'accoglienza turistica;

b) 50 miliardi di lire per la promozione e l'informatizzazione delle imprese pubbliche e private da gestire attraverso il Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche di cui alla presente legge;

c) 100 miliardi di lire per la promozione all'estero del prodotto turistico italiano, per la formulazione dei pacchetti di offerta e per la internazionalizzazione delle imprese turistiche;

d) 200 miliardi di lire per i progetti cofinanziati dall'Unione europea e le proposte avanzate dai parchi turistici attrezzati spa;

e) 100 miliardi di lire per la ricerca sul turismo da attuare con apposite convenzioni con le università ed i centri di ricerca, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) 50 miliardi di lire per i comuni che richiedono interventi ai fini del riconoscimento della qualità di comune a vocazione turistica ai sensi della presente legge».

«Art. 9-ter.

(Ripartizione dei fondi)

1. I fondi di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelli destinati alla promozione all'estero, sono ripartiti nella misura del 60 per cento alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri annualmente stabiliti dal CAT e ispirati, principalmente, a perseguire obiettivi di equilibrio territoriale dell'offerta turistica, a condizione che gli enti locali interessati stanzino, per il settore, somme complessivamente non inferiori a quelle derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate alla presente legge. Tali fondi, nella misura del 20 per cento sono ripartiti, con gli stessi criteri, tra le regioni incluse tra le aree depresse, e nella

misura del 20 per cento, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del turismo, per gli interventi a carattere nazionale».

«Art. 9-quater.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede quanto agli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

227ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO e GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE LA SITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI ILVA DI TARANTO E DI NOVI LIGURE (A007 000, C11ª, 0082º)

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari relativamente al calendario dei lavori dell'Assemblea, il giorno martedì 12 maggio non sarà possibile tenere la prevista audizione dei rappresentanti dell'Ispettorato del lavoro e della USL di Novi Ligure nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo. Propone pertanto di modificare il calendario delle audizioni a suo tempo definito, prevedendo di fissare alle ore 14 di giovedì 14 maggio l'audizione dei rappresentanti della USL e dell'Ispettorato del lavoro competenti per il territorio di Novi Ligure. Il giorno 27 maggio, sempre alle ore 14, potrebbe invece essere ascoltato il direttore dello stabilimento ILVA di Novi Ligure.

Conviene la Commissione.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389 (A007 000, C11ª, 0083º)

Il PRESIDENTE propone di spostare al 26 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2389, già fissato al 14 maggio alle ore 18, in considerazione della necessità di procedere ad alcuni approfondimenti e alla valutazione di nu-

merose proposte di integrazione e modifica del testo che sono pervenute informalmente a lui e al relatore.

Conviene sulla proposta del Presidente il relatore BATTAFARANO.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 23 aprile il Presidente del Senato ha disposto il rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso presentati, assegnando alla Commissione medesima il termine di due mesi per riferire.

Propone di dare per acquisita la discussione generale a suo tempo svolta sul provvedimento e di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, l'articolato a suo tempo licenziato dalla Commissione per l'Aula. Propone altresì di dare per acquisiti gli emendamenti già presentati in Assemblea, fissando peraltro il termine per la presentazione di eventuali altri emendamenti al 19 maggio alle ore 18 e il termine per la presentazione di subemendamenti al 25 maggio, sempre alle ore 18.

Il relatore MONTAGNINO concorda con le proposte del Presidente, che sono quindi accolte dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (n. 251)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio) (R139 b00, C11ª, 0020°)

Introduce l'esame il relatore RIPAMONTI, il quale ricorda che l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, prevede, nell'ambito delle disposizioni in materia di personale ed attività delle amministrazioni pubbliche, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa acquisire, previa emanazione di un regolamento e a mezzo di procedure di mobilità, personale da destinare al servizio ispettivo presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, distintamente per ogni singola regione, possa emanare bandi di mobilità volontaria su base regionale, tenuto conto delle vacanze di organico esistenti e dei posti oggetto di concorsi emanati od in via di espletamento. Con l'articolo 2 vengono chiarite le finalità dei bandi di mobilità di cui all'articolo 1, indicando, al comma 2, il criterio di determinazione delle vacanze, mentre, al fine di evitare eventuali successive richieste di rientro nelle sedi di residenza da parte del personale immesso attraverso la mobilità, è previsto all'articolo 3 quale titolo di precedenza il fatto di prestare servizio presso uffici delle amministrazioni statali nella stessa regione.

Le graduatorie degli aspiranti, distinte per regione, dovranno tenere conto del titolo di studio posseduto e dell'anzianità complessiva di servizio, con preferenza, a parità di punteggio per il personale che presta già servizio presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, come previsto dall'articolo 4.

Allo scopo di favorire chi voglia trasferirsi presso regioni di diverse da quella per la quale ha presentato domanda di mobilità, nonché di permettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di soddisfare eventuali, residue vacanze di organico nei servizi ispettivi in altro ambito regionale, l'articolo 5 autorizza, previo consenso degli interessati, la compensazione dei posti da ricoprire tramite la mobilità tra più regioni.

Per conseguire l'inquadramento definitivo nei ruoli delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, gli interessati, analogamente a quanto avviene per i vincitori di concorso per ispettori del lavoro, saranno tenuti a partecipare ad un corso di formazione teorico e pratico, ai sensi dell'articolo 6, per il conseguimento della qualifica ispettiva. In caso di mancato superamento del colloquio finale, al fine di evitare che gli interessati siano immessi con qualifiche diverse da quelle ispettive, il comma 2 dello stesso articolo prevede il rientro nell'amministrazione di provenienza.

L'articolo 7, nel definire la durata minima e quella massima dei corsi di formazione, rinvia a successivo provvedimento la fissazione delle modalità di svolgimento di essi prevedendo, al comma 1, che esse siano fissate in concreto sulla base dei requisiti propri dei dipendenti che hanno aderito all'iniziativa di mobilità volontaria. Al provvedimento di cui al comma 1 è altresì demandata la determinazione del percorso formativo, come disposto dal comma 2, mentre il comma 3 prevede, a conclusione di corsi, il colloquio volto all'accertamento dell'idoneità.

L'articolo 8, infine, si occupa degli effetti economici della mobilità.

Il relatore ritiene pertanto che sullo schema del regolamento in titolo debba essere espresso un parere positivo, integrato da alcune osservazioni e raccomandazioni. In primo luogo, va segnalata l'esigenza di procedere, prima di prevedere la mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, all'inquadramento all'ottavo livello degli

ispettori del lavoro erroneamente inquadrati al settimo livello. Occorre poi stabilire che i corsi di formazione devono essere svolti da personale adeguato alla qualifica funzionale ed al profilo professionale dei diversi posti da coprire. Ciò al fine di evitare che il personale in mobilità sia addestrato da personale già in servizio magari in posizione subordinata rispetto al personale che verrebbe assegnato ad un livello superiore. Le raccomandazioni dovrebbero riguardare in primo luogo la carenza di organico destinato ai servizi ispettivi. Tale carenza infatti si aggraverà notevolmente dal momento che gli ispettori del lavoro dovranno farsi carico anche delle inchieste relative agli infortuni sul lavoro che abbiano causato la morte del lavoratore o lesioni tali da causare inabilità superiore a trenta giorni. In più, dal prossimo mese di luglio, spetterà agli ispettori del lavoro gestire la conciliazione nelle cause di lavoro relative ai pubblici dipendenti. Quindi gli organici di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrebbero essere rivisti ed aggiornati in relazione ai nuovi compiti attribuiti ai servizi ispettivi del Ministero. Bisogna inoltre garantire agli ispettori del lavoro i fondi necessari per effettuare indagini accurate relative alle perizie e alle consulenze funzionali ai procedimenti. Infatti, nel passaggio delle competenze relative allo svolgimento delle inchieste amministrative sugli infortuni dal Pretore al Ministero del lavoro, le spese corrispondenti sono state poste a carico dell'Ispettorato stesso, e non più a carico dell'INAIL, come avveniva in precedenza.

Si propone infine una correzione formale: all'articolo 7, comma 1, dovrebbe essere fatto riferimento ai corsi di formazione di cui all'articolo 6, e non all'articolo 5, come risulta erroneamente dal testo trasmesso dal Ministero.

Si apre la discussione.

Il senatore PELELLA ritiene che le osservazioni da ultimo svolte dal relatore abbiano ad oggetto una serie di questioni che esulano dall'ambito del provvedimento all'esame, circoscritto alla disciplina del passaggio di personale dipendente dell'amministrazione dello Stato ai ruoli dei servizi ispettivi presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Osserva poi che la precedenza attribuita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, agli aspiranti che si trovano già in posizione di comando, di distacco o fuori ruolo presso le Direzioni del lavoro della stessa regione, se rapportata a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 circa la preferenza accordata al trasferimento dei dipendenti dello Stato in ambito regionale, configura una posizione di ulteriore favore per il passaggio ai servizi ispettivi dei dipendenti del Ministero del lavoro che prestano servizio al di fuori delle Direzioni regionali o provinciali.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che l'organico dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, comprensivo di 6000 unità, registra ad oggi carenze nella misura del cinquanta per cento dei posti,

dato che dopo l'espletamento dei corsi di formazione per il personale del Ministero che aveva richiesto la mobilità, si è giunti a coprire circa 3000 posti. Le vacanze maggiori si registrano nell'Italia centro-settentrionale - con punte del novanta per cento nella provincia di Brescia - e, in generale, riguardano prevalentemente i ruoli tecnici della settima e ottava qualifica funzionale. Per effetto delle disposizioni di deroga al blocco delle assunzioni introdotte con le leggi collegate alle leggi finanziarie del 1997 e del 1998, sono stati espletati concorsi che dovrebbero portare entro l'anno in corso a 390 assunzioni, gran parte delle quali, però, riguardano personale interno del Ministero che, nell'andare a coprire i posti messi a concorso, creerà altre vacanze negli organici. È opportuno quindi riflettere sulla funzione essenziale che può svolgere un provvedimento di mobilità all'interno dell'amministrazione statale per fare fronte alle gravi carenze di organico dei servizi ispettivi del lavoro e, in particolare, valutare come l'affidamento di nuove funzioni ai suddetti servizi, dopo l'emanazione della legge n. 499 del 1997, renda necessario un rafforzamento, in termini di risorse umane e materiali, delle funzioni ispettive.

Il senatore MANZI rileva con preoccupazione che la relazione svolta dal senatore Ripamonti ha posto in evidenza la sproporzione tra i risultati potenziali delle misure di mobilità recate dallo schema di Regolamento in titolo e le esigenze che si vanno determinando a seguito dell'attribuzione di nuove funzioni ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, senza prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie e umane aggiuntive atte a far fronte a un massiccio aumento dei carichi di lavoro.

Il senatore DUVA osserva che dalle parole del Sottosegretario emerge con chiarezza la situazione critica degli organici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e i problemi connessi ad una dislocazione territoriale di essi fortemente differenziata. Tenendo conto di queste difficoltà, non è chiaro come si possa conciliare la blanda incentivazione prevista, all'articolo 5, per la mobilità interregionale a fronte di un ben più forte incentivo previsto all'articolo 3 per la mobilità del personale in servizio presso amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione. Se il fine della mobilità è quello di coprire le carenze di personale in alcune specifiche aree, gli incentivi dovrebbero essere modulati sulla base del conseguimento di tale obiettivo.

Il senatore MANFROI osserva che il maggior favore accordato alla mobilità in ambito regionale dallo schema di Regolamento all'esame consentirà di coprire i posti vacanti presso i servizi ispettivi del Ministero del lavoro in modo stabile, dato che, di solito, la mobilità interregionale è la premessa per ulteriori successive richieste di rientro nelle zone di origine dopo un periodo limitato di permanenza presso le nuove sedi. Pertanto, la scelta del Governo è condivisibile, anche se desta qualche perplessità il ricorso alla mobilità esclusivamente su base volontaria, considerato che la legislazione vigente in materia di pubblico impiego

consente anche di attivare procedure di mobilità obbligatoria, che, a suo avviso, risulterebbero più efficaci.

Il PRESIDENTE ricorda che il conferimento ai servizi ispettivi dei compiti riguardanti le inchieste amministrative sugli infortuni è previsto nel decreto legislativo che, nell'istituire la figura del giudice unico, ha provveduto a riassegnare alcune competenze amministrative in precedenza attribuite al pretore. L'inchiesta amministrativa, peraltro, è un istituto contemplato nel testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, e mira a stabilire, a fini eminentemente assicurativi, se l'evento oggetto dell'inchiesta medesima abbia o meno le caratteristiche di infortunio sul lavoro. Si tratta, pertanto, di un ambito distinto da quello della sicurezza e della prevenzione sul lavoro. Non vi è dubbio, peraltro, che, a fronte di nuovi compiti, si debba prevedere una adeguata dotazione in termini di risorse finanziarie e umane per i servizi ispettivi del lavoro.

Con riferimento ad alcune osservazioni emerse nel dibattito, il sottosegretario PIZZINATO fa presente che la priorità assegnata alle domande di mobilità infraregionale è coerente con le disposizioni contenute nella legge n. 449 del 1997, intese a conferire stabilità agli organici. Tale orientamento, peraltro, era emerso anche nel corso della discussione svolta al Senato sulla manovra di finanza pubblica per il 1998. Dopo aver sottolineato che le misure di mobilità in discussione hanno il fine di consentire l'afflusso di nuovo personale che concorra anche alla riorganizzazione dell'Ispettorato del lavoro, il rappresentante del Governo fa presente che le risorse attualmente disponibili nello stato di previsione del Ministero del lavoro non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza e, in particolare, per assicurare la presenza sul territorio degli ispettori. Per quanto attiene alle inchieste amministrative, alle quali è stato fatto riferimento nel corso della discussione, va considerato che il trasferimento delle relative competenze all'Ispettorato del lavoro è avvenuto ponendo a carico del bilancio del Ministero spese che prima erano poste a carico del bilancio dell'INAIL, che sosteneva i costi delle inchieste per conto dell'amministrazione giudiziaria.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che la discussione odierna ha colto profili che vanno oltre il contenuto del provvedimento all'esame, ricorda che entro la prossima settimana dovrà essere espresso il parere, e rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la centrale ENEL di Montalto di Castro

(R048 000, C11ª, 0004ª)

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della proposta di indagine conoscitiva sulla centrale ENEL di Montalto di Castro a suo tempo

avanzata dal senatore Bonatesta, l'Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi il 1 aprile, gli ha conferito il mandato di ascoltare informalmente le organizzazioni provinciali FIOM, FIM e UILM di Viterbo, autrici di una lettera esposto inviata a diverse autorità e a tutti i parlamentari e illustrata alla Commissione dal senatore Bonatesta. L'Ufficio di Presidenza aveva altresì sottolineato l'esigenza di valutare attentamente le richieste di indagine conoscitiva aventi ad oggetto aree di crisi occupazionale, considerata la molteplicità di tali situazioni e l'impossibilità di aprire una specifica procedura informativa per ciascuna di esse.

Nell'incontro informale svoltosi il 22 aprile con la FIOM, FIM e UILM di Viterbo, le organizzazioni sindacali interpellate hanno evidenziato alcuni problemi. In primo luogo, stante l'imminente conclusione dei lavori nei cantieri della centrale ENEL, sono state manifestate forti preoccupazioni per quel che riguarda il futuro dell'occupazione nell'area, considerato che l'ENEL non sembra intenzionata a favorire opportunità di reimpiego per le persone già occupate nei cantieri. In secondo luogo sono stati posti alcuni interrogativi sulla correttezza dell'uso delle risorse destinate alla centrale e sui costi della stessa; un altro elemento che assume particolare gravità in relazione alla fase conclusiva dei lavori è quello relativo alla sicurezza, considerati anche i rilievi sulla sostanziale assenza di una funzione di coordinamento da parte del committente nei confronti delle ditte appaltatrici. Sono stati altresì sottolineati altri aspetti, quali il ritardo quasi sistematico nel pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese appaltatrici e la violazione di norme sui minimi contrattuali. Nel corso dell'audizione le organizzazioni sindacali hanno espresso valutazioni differenziate circa la responsabilità dell'ENEL e delle ditte appaltatrici e, poichè non sono stati forniti dati precisi sugli infortuni, esse si sono impegnate a trasmettere alla Commissione elementi informativi su tale questione, elementi peraltro non ancora pervenuti. Il senatore Bonatesta, presente all'incontro, ha ribadito in tale sede le motivazioni della sua richiesta, volta in particolare a svolgere accertamenti sui costi della centrale ENEL e sul mancato conseguimento degli obiettivi occupazionali a suo tempo formulati per l'area di Montalto, nonchè sulle condizioni di lavoro e sulle eventuali violazioni di disposizioni di legge e di contratto all'interno dei cantieri.

Il 24 aprile, prosegue il Presidente, il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato, senatore Carpi, ha poi risposto in Aula ad una interrogazione del senatore Bonatesta, riguardante la situazione della centrale ENEL di Montalto di Castro. In tale occasione il rappresentante del Governo ha dato conto dei problemi relativi agli impegni finanziari e ai costi - materia, peraltro, che esula dalla competenza della Commissione - mentre, per quanto attiene alla sicurezza del lavoro, si è limitato a riferire alcuni dati forniti dall'ENEL, precisando di essere ancora in attesa di elementi informativi dalla regione Lazio, investita della questione nel mese di febbraio 1997.

In assenza di detti dati, il Presidente informa di aver incaricato gli uffici di acquisire presso gli organi competenti della azienda USL di Vi-

terbo i dati riguardanti gli accertamenti ispettivi svolti presso la centrale di Montalto di Castro e le relative risultanze. In conclusione, ribadito che la questione dei costi della centrale è materia che esula dalla competenza della Commissione e che, per quanto riguarda altri aspetti, quali il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, un'indagine conoscitiva non potrebbe certo determinare una modificazione della situazione, il Presidente osserva che i profili di maggiore interesse per la competenza della Commissione sono quelli relativi alla sicurezza del lavoro. A tale proposito, suggerisce di attendere i dati richiesti alla azienda USL e gli altri dati che dovrebbero essere trasmessi dai sindacati provinciali. L'acquisizione di tali elementi informativi, infatti, potrà consentire di adottare decisioni più meditate e fondate. A cura della segreteria, verrà comunque distribuito a tutti i componenti di Commissioni un *dossier* di documentazione, contenente una sintesi dell'incontro del 22 aprile e il resoconto stenografico della seduta di Assemblea del 24 aprile, nella parte relativa allo svolgimento della citata interrogazione del senatore Bonatesta.

Il senatore BONATESTA, dopo aver osservato che dalla lettura del resoconto del 24 aprile sarà possibile constatare che l'interrogazione da lui presentata risale al febbraio 1997, ringrazia il Presidente per l'ampia e attenta esposizione e suggerisce di acquisire anche le risultanze epidemiologiche sulle variazioni riscontrate negli ultimi quindici anni per determinati tipi di malattie, e in particolare per i tumori, nella zona di Montalto di Castro.

Il PRESIDENTE ritiene che il suggerimento del senatore Bonatesta possa essere tenuto presente una volta acquisiti e valutati i dati sulla sicurezza richiesti alle USL e alle organizzazioni sindacali. Dichiara quindi concluse le comunicazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore TAPPARO, il quale, nel sottolineare l'importanza della iniziativa legislativa all'esame, osserva che il lavoro è uno strumento essenziale per il recupero sociale dei detenuti e per il loro stabile reinserimento nella vita civile; per la situazione carceraria, l'impegno lavorativo rappresenta un fattore di equilibrio psico-fisico che minimizza i fenomeni di autolesionismo e di disagio tipici della detenzione. L'intervento per incentivare il lavoro delle carceri deve peraltro essere sviluppato tenendo presente la situazione di criticità dell'occupazione in tutto il paese, al fine di evitare che su tale aspetto specifico vi sia un atteggiamento di rifiuto o di diffidenza da

parte della società. Un altro aspetto importante è quello legato all'esigenza di tenere conto dei progetti già in corso per lo svolgimento di lavoro prevalentemente all'esterno delle carceri. Ad esempio, nel corso degli ultimi anni, la regione Piemonte ha approvato tre leggi: la prima, del 1993, riguarda misure straordinarie per incentivare l'occupazione nelle carceri con interventi di sostegno alle imprese per l'inserimento lavorativo di ex detenuti o di persone in regime di semilibertà; una seconda legge regionale, del 1995, riguarda l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di semilibertà, mediante l'attivazione di progetti comunali per lavori socialmente utili, mentre un'ultima legge, più recente, ha specificamente riguardo all'inserimento dei suddetti soggetti all'interno delle cooperative sociali. Attualmente, presso il comune di Torino, sono in corso progetti di una certa rilevanza, che prevedono anche interventi sulla formazione professionale. A tale proposito, va ricordato che la mancanza di finalizzazione, in termini di sbocchi lavorativi, degli interventi di carattere formativo rende più difficile l'accesso ai fondi della Comunità europea e ciò si ripercuote negativamente sulle opportunità di inserimento professionale offerte a chi si trova in condizioni di semilibertà.

Un altro aspetto importante riguarda le attività lavorative svolte da detenuti nell'ambito degli istituti di detenzione: attualmente si registra un declino di tali attività, definite «domestiche» e riferite soprattutto all'effettuazione di servizi di pulizia, di manutenzione, di cucina e di lavanderia. Allo stesso modo sono stati via via dismessi, a causa dei costi eccessivi, i settori di produzione agricoli e manifatturieri gestiti nell'ambito del sistema carcerario e piuttosto diffusi alcuni decenni or sono.

Il disegno di legge in titolo, prosegue il senatore Tapparo, si propone di ripristinare un sistema di convenienze per il lavoro nelle carceri, invertendo l'attuale tendenza negativa. A tale proposito, le disposizioni che figurano all'articolo 4, relative agli sgravi fiscali sono senza dubbio interessanti, ma forse sarebbe più efficace prevedere una misura di fiscalizzazione degli oneri sociali, al fine di garantire maggiore stabilità dell'occupazione. Dopo aver sottolineato la necessità degli interventi previsti nel provvedimento in titolo, il senatore Tapparo conclude il suo intervento rilevando che in presenza di una estesa influenza della criminalità organizzata nelle carceri, l'incremento dell'occupazione per i detenuti può concorrere a configurare delle condizioni reddituali tali da incoraggiare l'autonomia di persone che spesso dall'affiliazione alle cosche traggono le risorse materiali per il mantenimento della famiglia e per la copertura delle spese legali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Il disegno di legge in titolo reca in primo luogo una serie di proroghe di termini stabiliti da leggi in materia sanitaria.

In particolare l'articolo 1 proroga, rispettivamente al 31 dicembre e al 31 ottobre del 1998, i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la consegna da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari delle schede relative ai dati di acquisto e di magazzino e alle operazioni di trattamento dei fitosanitari stessi, nonchè per l'annotazione sugli appositi registri delle suddette operazioni. L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 1998, il termine entro il quale le regioni devono adeguare – relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto – i limiti per la valutazione delle acque di balneazione a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, mentre l'articolo 3 differisce al 31 dicembre 2000 il termine entro il quale si procede alla riclassificazione delle acque minerali naturali ai fini dell'attuazione della direttiva CEE n. 777 del 1980.

Un'altra disposizione di proroga, infine, è quella, di cui all'articolo 7, che differisce al 30 giugno 1998 il termine entro il quale le aziende farmaceutiche possono continuare a impiegare materiale di confezionamento privo delle indicazioni in carattere *Braille*.

Particolare importanza riveste l'articolo 4 che, oltre a rifinanziare per il 1998 il sostegno alle attività per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e a rinnovare per il triennio 1998-2000 il programma cooperativo italo americano sulla terapia dei tumori di cui al decreto-legge n. 443 del 1987, consente di mettere a regime la nuova disciplina degli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni di emoderivati di cui alla legge n. 238 del 1997, che era finanziata solo per lo scorso anno.

Il Relatore si sofferma quindi sull'articolo 5, che detta una disciplina di revisione periodica dell'efficacia dei medicinali, e sull'articolo 6 che consente, per medicinali salvavita non sostituibili con altri, il loro inserimento o mantenimento nelle classi a) o b) anche quando, per obiettivi motivi di mercato, abbiano un prezzo non compatibile con il prezzo medio europeo.

Gli articoli 8 e 9, infine, dettano norme in favore dell'incentivazione del personale del Ministero della sanità non appartenente al ruolo sanitario del livello dirigenziale, e per l'indizione di un concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il Ministero della sanità.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte quindi che si passerà alla discussione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

Il senatore VEGAS illustra l'ordine del giorno n. 1 con il quale si impegna il Governo a garantire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'istituzione, su tutto il territorio nazionale, di case-famiglia e centri diurni per l'accoglienza e l'assistenza dei portatori di *handicap grave*. L'ordine del giorno è del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*»,

impegna il Governo

ad istituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale, case-famiglia e centri

diurni per l'accoglienza e l'assistenza delle persone con *handicap* in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) tali centri e case-famiglia dovranno garantire oltre all'accoglienza anche un opportuno itinerario socio-riabilitativo;

b) in essi si dovrà garantire per i minori la presenza di figure responsabili che scelgano di esercitare la funzione genitoriale paterna o materna, o almeno una delle due, in maniera stabile, continuativa, senza limitazioni di orario, secondo il modello proprio della famiglia naturale;

c) i centri dovranno accogliere un numero limitato di persone tale da consentire l'instaurarsi di relazioni personali e individualizzate;

d) le accoglienze potranno essere disomogenee per età, sesso e condizioni di salute;

e) gli handicappati gravissimi ospitati nelle strutture *ex manicomiali* dovranno essere trasferiti nei suddetti centri.

0/3091/1/12

TOMASSINI, DE ANNA

Illustra quindi gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6 e 1.11, tutti riferiti all'articolo 1. Il primo è diretto a favorire, attraverso l'acquisizione di supporti tecnici, una maggiore integrazione sociale degli handicappati gravi, mentre il secondo e il terzo sono diretti ad agevolare i lavoratori che sono nella necessità di accudire congiunti affetti da gravi *handicap*. L'emendamento 1.11 detta invece opportune procedure di verifica e di controllo degli interventi.

Illustra altresì l'emendamento 1.14 diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, che prevede agevolazioni fiscali per i soggetti portatori di gravi *handicap*, anche al fine di agevolarne la previdenza assicurativa.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra l'emendamento 1.1, diretto a modificare l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 nel senso di ridurre il grado di invalidità grazie al quale le persone handicappate assunte presso enti pubblici hanno diritto a scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

La senatrice illustra quindi gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi diretti a migliorare il regime dei permessi per i parenti di portatori di *handicap*, nonché l'emendamento 1.7, con il quale si intendono rendere obbligatori per le regioni gli interventi di cui all'articolo 39 della legge n. 104.

Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.13, la senatrice Carla Castellani ritira l'emendamento 1.12.

La relatrice DANIELE GALDI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.1. È invece contraria all'emendamento 1.2, le cui esigenze sono sostanzialmente soddisfatte dalla legge finanziaria di quest'anno.

Ritiene inoltre superato l'emendamento 1.3, dal momento che una circolare dell'INPS già autorizza l'interpretazione da esso proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, di cui pure condivide il contenuto, ella fa presente come tali norme debbano trovare più idonea collocazione nel disegno di legge sulla riforma dei congedi parentali attualmente in discussione presso la Camera dei deputati.

La Relatrice si sofferma poi sull'emendamento 1.7. Ella osserva che, se è condivisibile l'esigenza di rendere cogente per le regioni l'intervento sugli *handicap* gravi, in modo da rendere omogenea l'assistenza sul territorio nazionale e da non far dipendere il trattamento dei portatori di *handicap* dalle risorse finanziarie e dalla sensibilità sociale della regione di appartenenza, è peraltro evidente che l'imposizione di un obbligo alle regioni comporterebbe l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ciò che è del resto confermato anche dal parere contrario della Commissione bilancio su tale emendamento. Ella invita pertanto la presentatrice a ritirarlo.

La Relatrice è altresì contraria agli emendamenti 1.8 e 1.9 e sottolinea in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, che l'estrema puntualità della sua formulazione rischia di essere controproducente in quanto potrebbe impedire di affrontare efficacemente talune situazioni particolari.

La Relatrice è inoltre contraria all'emendamento 1.10, anche perchè i corsi ivi previsti sono già attuati dalle regioni, mentre per l'emendamento 1.11, che nella sua formulazione potrebbe apparire incompatibile con la legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si rimette al parere della Commissione.

La Relatrice è infine contraria agli emendamenti 1.13, che invade la competenza propria degli enti locali, e 1.14.

Il ministro TURCO, esprime in primo luogo vivo apprezzamento per il carattere costruttivo degli emendamenti presentati.

Ella osserva però che, al di là delle riserve che su taluni di essi si devono formulare e dell'opportunità - richiamata dalla relatrice - di ripresentarne altri in sede più propria, è auspicabile che i presentatori li ritirino, salvo affrontare in altro momento le problematiche da essi sollevate.

Il Ministro ricorda infatti che il disegno di legge in discussione prende le mosse da un provvedimento del Governo di carattere assai più circoscritto, che si limitava ad operare un rifinanziamento, peraltro ormai indispensabile, della legge n. 104 del 1992.

In sede di discussione presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati il provvedimento è stato opportunamente e significativamente trasformato, con il contributo di tutte le parti politiche, in particolare prevedendo interventi specifici per quelle forme più gravi di *handicap* che non potevano trovare una tutela adeguata nella legge generale. Una nuova lettura da parte della Camera dei deputati implicherebbe una serie di ritardi, in particolare per il rinvio dell'attivazione delle procedure per il riparto dei fondi, che rischierebbero di far perdere le risorse stanziato per il 1998.

Il ministro Turco, infine, accoglie l'ordine del giorno n. 1 illustrato dal senatore VEGAS il quale, pertanto, non insiste per la votazione.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, non è approvato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sono ritirati dai presentatori.

La senatrice Carla CASTELLANI ritira l'emendamento 1.7 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 12^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave»,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative di sollecitazione e di sostegno nei confronti delle regioni al fine di favorire, per quanto possibile, una realizzazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi a favore dei cittadini portatori di *handicap*».

0/3091/2/12

Il ministro TURCO accoglie l'ordine del giorno e pertanto la senatrice Carla CASTELLANI non insiste per la sua votazione.

Gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore VEGAS modifica l'emendamento 1.11 inserendo dopo le parole «a promuovere periodicamente» le altre «nel rispetto del diritto alla riservatezza».

Il senatore MANARA annuncia il suo voto favorevole ritenendo che l'emendamento in questione costituisca un momento qualificante per assicurare la reale efficacia degli interventi di assistenza ai portatori di *handicap*.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, aggiunge la sua firma all'emendamento 1.11.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 1.13 è ritirato dalla presentatrice.

L'articolo 1, posto ai voti, è quindi approvato.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 1.14 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 12^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave»,

impegna il Governo ad assumere iniziative dirette:

ad esentare i portatori di *handicap* e coloro, parenti o affidatari, che li assistono continuativamente a titolo gratuito dal pagamento di imposte o tasse gravanti sulla casa di abitazione;

a esentare gli handicappati in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal pagamento dell'imposta di successione o donazione;

a prevedere una congrua agevolazione fiscale a favore del cittadino, dell'associazione, della fondazione o della società che, ai sensi del predetto articolo 4, metta un immobile a disposizione di una persona o di un'associazione di persone con *handicap* grave;

a favorire, con opportune agevolazioni fiscali, la stipulazione da parte del coniuge, di un parente, di un affine, del tutore o del convivente di una persona portatrice di *handicap*, ovvero da parte di persona estranea, di un contratto di assicurazione sulla vita a favore del portatore di *handicap* sottoscritto con un'impresa assicurativa aderente all'iniziativa per la previdenza assicurativa degli handicappati promossa dall'Associazione nazionale per le imprese assicurative, purchè il contratto preveda le agevolazioni particolari per le assicurazioni sulla vita a favore di beneficiario portatore di *handicap*».

0/3091/3/12

Il ministro TURCO accoglie quale raccomandazione l'ordine del giorno e, pertanto, il senatore VEGAS non insiste per la sua votazione.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame dell'articolo 2.

A seguito del ritiro dell'emendamento 1.12, l'emendamento 2.1 risulta precluso.

L'articolo 2, posto ai voti, è quindi approvato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3.

La senatrice Carla CASTELLANI ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

L'articolo 3, posto ai voti, è quindi approvato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore MANARA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord – per la Padania Indipendente che, nella consapevolezza della necessità di una rapida approvazione del provvedimento, non ha presentato proprie proposte emendative. Egli rileva peraltro la necessità di un'accurata verifica degli interventi previsti dalla legge diretta ad evitare quegli sprechi che più volte si sono verificati in passato e ad assicurare il miglior equilibrio tra le risorse disponibili e le esigenze da tutelare.

Il senatore VEGAS, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, rileva come i problemi di copertura delle spese previste da taluni emendamenti riproponga la necessità di una complessiva revisione della spesa per l'assistenza, diretta a concentrare le risorse disponibili laddove vi sono le principali necessità, sopprimendo quei trasferimenti che, di fatto, determinano paradossalmente una redistribuzione del reddito all'inverso.

Il senatore CAMERINI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sottolineando il positivo impegno del Governo a favore di una riqualificazione dello stato sociale che tuteli realmente i cittadini più deboli.

Il senatore RESCAGLIO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Popolari rileva che il sostegno delle istituzioni ai cittadini portatori di *handicap* deve accompagnarsi ad un'effettiva promozione nella società di una cultura della solidarietà e del rispetto nei confronti degli handicappati, a cominciare dalla scuola.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, esprime rammarico per il mancato accoglimento degli emendamenti da lei illustrati, pur comprendendo le motivazioni che militavano a favore di una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Ella si associa quindi alla richiesta del senatore Vegas circa una complessiva riorganizzazione del sistema dell'assistenza, diretta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRUNI, il presidente CARELLA, nell'annunciare il voto favorevole a nome del Gruppo Verde, esprime viva soddisfazione per il fatto che il Parlamento anche con il prezioso contributo dell'opposizione, abbia approvato un provvedimento che viene incontro in maniera significativa alle necessità degli handicappati più gravi e delle loro famiglie.

Il disegno di legge, posto ai voti nel suo complesso, è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3091**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b)-bis. all'articolo 21, al comma 1, le parole: superiore a due terzi sono sostituite dalle seguenti:
non inferiore al cinquanta per cento».

1.1 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b)-bis. dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

Art. 28-bis. – (Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di telefax, computer, telefoni cellulari e ogni altro mezzo di circolazione). 1. Al fine di favorire la comunicazione delle persone con *handicap*, il coniuge, parente o affine entro il terzo grado, o convivente, che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, ha diritto di usufruire del beneficio della riduzione al 10 *per cento* dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato al momento dell'acquisto, deve presentare una dichiarazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale, con l'indicazione della limitazione cui è soggetta la persona con difficoltà di comunicazione.

3. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un canone per l'utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo, esso è ridotto del 50 *per cento*, indipendentemente dal reddito individuale o dal reddito complessivo del nucleo familiare nel quale la persona vive».

1.2 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b)-bis. all'articolo 33, al comma 3, dopo le parole fruibili anche in maniera continuativa, sono inserite le seguenti: e cumulabili nell'arco dell'anno».

1.3 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b)-bis. all'articolo 33, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

1.4 CASTELLANI Carla, Bonatesta, Campus, Monteleone

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b)-bis. Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

Art. 33-bis. (*Riduzione dell'orario di lavoro*). 1. Il lavoratore che assiste o che scelga di assistere in maniera esclusiva e continuativa una persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non ricoverata a tempo pieno, sia essa coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro, indipendentemente da ogni disciplina contrattuale, una riduzione fino al 50 per cento dell'orario intero di lavoro per il tempo in cui dura l'assistenza al soggetto con *handicap*.

2. Le modalità di fruizione della riduzione dell'orario di lavoro sono definite dalla pubblica amministrazione e concordate tra il datore di lavoro privato ed il lavoratore dipendente.

3. Nella predisposizione di eventuali turni di lavoro deve tenersi conto delle esigenze del lavoratore che assiste la persona con *handicap*.

4. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza rapportato alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, si applicano le leggi, i regolamenti e i contratti di lavoro in vigore.

5. Il presente articolo si applica anche nei casi di malati terminali in cui sia stata certificata un'aspettativa di vita inferiore ai sei mesi».

1.5 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b)-bis dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis. (*Collocamento in aspettativa*). 1. Il lavoratore che assiste o che scelga di assistere in maniera esclusiva e continuativa una persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non ricoverata a tempo pieno, sia essa coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro, indipendentemente da ogni disciplina contrattuale, il collocamento in aspettativa senza retribuzione per periodi di tempo

non superiori a diciotto mesi, a condizione che tra di essi intercorra, comunque, un periodo di servizio attivo non inferiore a sei mesi.

2. Del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore può fruire per non più di tre volte.

3. I periodi di aspettativa sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali è a carico del datore di lavoro, con integrazioni da parte dello Stato.

4. Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha facoltà di sostituire il lavoratore in aspettativa ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato».

1.6

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «possono provvedere» con l'altra: «provvedono».

1.7

CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «rimborso parziale», con le altre: «rimborso totale».

1.8

BONATESTA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«*l-ter.* a programmare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente e la piena integrazione familiare e sociale alle persone affette da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva, o da disabilità permanenti che comportino l'impossibilità del soggetto ad attendere autonomamente ai propri bisogni vitali non superabili mediante ausili tecnici, interventi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati ai soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Tali interventi dovranno consistere:

1) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati in questo tipo di assistenza, garantendone la presenza al fianco del disabile grave per l'intero arco della giornata. Gli operatori assegnati devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche sanitarie e devono essere in grado di provvederne alla mobilità;

2) nell'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;

3) nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con *handicap grave*».

1.9 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«*l-quater*) ad istituire corsi di formazione di personale specializzato nell'assistenza domiciliare e di aiuto personale ai disabili gravi oggetto della presente legge».

1.10 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, il seguente capoverso:

«*l-quater*) a promuovere periodicamente, e comunque ogni anno, una verifica, attraverso il personale delle aziende sanitarie locali o delle organizzazioni del privato sociale convenzionato, sulla qualità della vita delle persone con *handicap*, siano esse assistite in famiglia o in istituto o in altra struttura, al fine di evitare abusi, individuando e disponendo interventi e, ove occorra, soluzioni specifiche».

1.11 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*. All'articolo 41, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*. Al fine di quantizzare correttamente la spesa pubblica, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati relativi ad un censimento da effettuare su tutto il territorio nazionale e volto a quantificare il numero di portatori di *handicap grave* nonché tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge, la relazione è presentata entro il 30 ottobre».

1.12 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera d), al comma 2 dell'articolo 41-ter, dopo le parole: «nonchè i criteri», inserire le parole: «e le priorità degli interventi che ogni ente locale intende perseguire in rapporto alle necessità del proprio territorio.».

1.13 BONATESTA, CASTELLANI Carla, Campus, Monteleone

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ogni imposta o tassa gravante sulla casa di abitazione di proprietà della persona con *handicap* o su quella di chi l'assiste continuamente, genitori, parenti fino al quarto grado o affidatari, è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è inserito il seguente:

“1-bis. L'imposta di successione e donazione non è dovuta qualora sia istituito erede o legatario, ovvero sia beneficiario di una donazione, un handicappato in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; qualunque associazione, fondazione, istituzione o persona fisica che mette a disposizione di una persona o di una associazione di persone con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104 del 1992, immobili tesi ad altra utilità, beneficia di una esenzione fiscale fino a lire 500 milioni dalle imposte e dalle tasse relative agli atti di trasferimento”.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle successioni apertesi e alle donazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “e 500 mila” sono aggiunte le seguenti: “; qualora beneficiario unico dell'assicurazione sulla vita, di durata non inferiore a dieci anni, sia persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il premio è deducibile nella misura del 50 per cento sulla parte eccedente lire 2 milioni e cinquecentomila, con il limite di lire 15 milioni annui, indicizzati. Il contraente può essere il coniuge, un parente o un affine, il tutore o il convivente, o persona estranea, che stipula il contratto sottoscrivendolo con un'impresa assicurativa aderente all'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale per le imprese assicurative (ANIA) per la previdenza assicurativa degli handicappati; il contratto deve contenere le agevolazioni particolari per assicurazioni sulla vita a favore di beneficiario portatore di *handicap*. L'indicizzazione viene calcolata sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati a far data dal 1 gennaio 1999. Le rendite annue corrisposte al beneficiario, in virtù del contratto di assicurazione, sono esenti da ogni imposizione fiscale presente e futura”.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è abrogata».

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «previsto dall'articolo 41, comma 8», inserire le altre: «e comma 8-bis».

2.1 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

Al comma 1 dopo la parola: “1-ter” inserire la seguente: “e 1-qua-ter”. Sostituire altresì le parole: “30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi” con le altre: “60 miliardi per l'anno 1998, di lire 90 miliardi per l'anno 1999 e di lire 89 miliardi”.

3.1 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 2 sostituire le parole: «7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999», con le altre: «3 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-bis e di lire 30 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-ter per l'anno 1998, e di lire 3 miliardi di cui all'articolo 41-bis e di lire 74 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-ter per l'anno 1999».

3.2 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 3 sostituire le parole: «37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999» con le altre: «93 miliardi per l'anno 1998, a lire 167 miliardi per l'anno 1999».

3.3 BONATESTA, CASTELLANI Carla, Campus, Monteleone

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

187^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 dicembre 1997.

Il presidente GIOVANELLI avanza la richiesta della costituzione di un Comitato ristretto, che entro la fine del mese licenzi un testo in cui si provveda ad adeguare il disegno di legge alla normativa *medio tempore* sopraggiunta in materia. Dichiaro che il relatore, senatore Specchia, ha preannunciato il proprio assenso a tale richiesta, pur essendo impossibilitato ad intervenire alla seduta per motivi personali. Dal sottosegretario Mattioli, poi, è pervenuto analogo parere favorevole.

Con il voto favorevole dei senatori VELTRI e CAMO, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente. Al Comitato ristretto i Gruppi designano a partecipare i seguenti senatori: Bortolotto, Camo, Carcarino, Colla, Fausti, Giorgianni, Iuliano, Maggi, Polidoro, Rizzi e Veltri; resta inteso che il Comitato sarà presieduto dal relatore, senatore Specchia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che, in ragione degli eventi calamitosi occorsi tra l'altro nel comune di Bracigliano, di cui il senato-

re Iuliano è sindaco, il relatore è impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13^a, 0028^o)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che da parte del senatore Cozzolino è pervenuta la richiesta di attivare una procedura informativa, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul dissesto idrogeologico che è all'origine dei fatti alluvionali occorsi ieri nei comuni di Quindici, Siano, Bracigliano e Sarno. Ricordato che il Sottosegretario di Stato per l'interno, con delega alla protezione civile, dovrebbe rendere comunicazioni già domani nell'Assemblea del Senato su tali eventi, il Presidente dichiara che un'indagine conoscitiva in materia di difesa del suolo è stata approfonditamente condotta nell'attuale legislatura e si è conclusa con l'approvazione del documento XVII, n. 5.

Il senatore PONTONE interviene dichiarando che la richiesta proveniente dal senatore del suo Gruppo eletto nella regione Campania introduce un fatto nuovo – rispetto all'attività informativa già condotta – che richiede l'accertamento di precise responsabilità.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che la richiesta del senatore Cozzolino sarà portata all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI, GIOVEDÌ 7 MAGGIO

(A007 000, C13^a, 0028^o)

Il presidente GIOVANELLI dà notizia della lettera 30 aprile 1998 con la quale il Presidente del Senato accorda una proroga di 10 giorni del termine per l'espressione del parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Harry Manelli a Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; conseguentemente, annuncia che per le sedute già convocate per domani, 7 maggio 1998, alle ore 9 ed alle ore 14,30, si intende conformemente integrato l'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

86^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Piero Franco Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sulle implicazioni per l'agricoltura italiana

(R048 000, C23^a, 0003^o)

Il presidente BEDIN, raccogliendo anche il suggerimento del sottosegretario agli affari esteri Fassino in merito all'approfondimento dei temi connessi alla riforma della politica agricola e rilevando come, a seguito delle intese intercorse con la Commissione agricoltura, la stessa Commissione si accinga ad esaminare un'analoga proposta di indagine, propone alla Giunta di deliberare l'indagine in titolo onde chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per procedere congiuntamente con la 9^a Commissione all'audizione del commissario europeo all'agricoltura Fischler. L'approfondimento delle prospettive di riforma della politica agricola comune (PAC) e delle relative implicazioni per l'agricoltura italiana costituirà un'utile integrazione degli elementi di informazione sulla PAC già acquisiti nel corso dell'indagine sull'Agenda 2000.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3178) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore TAPPARO, relatore sul provvedimento in titolo, rileva come le decisioni scaturite dalla Conferenza intergovernativa abbiano inciso soprattutto sul primo e sul terzo pilastro, concernenti, rispettivamente, le politiche comunitarie e la cooperazione giudiziaria, rinviando tuttavia un esame più approfondito delle questioni istituzionali al futuro. Per quanto concerne in particolare la parte relativa ai diritti fondamentali di cittadinanza il Trattato di Amsterdam prevede una procedura sanzionatoria per violazioni gravi e continuate dei principi di libertà e democrazia e dei diritti dell'uomo e introduce specifiche disposizioni per contrastare le discriminazioni basate sul sesso, la razza e la religione. In relazione al primo pilastro viene anche inserito un nuovo titolo dedicato all'occupazione con il quale gli Stati membri si impegnano a coordinare le rispettive azioni conservando tuttavia la competenza primaria in questa materia. Il Trattato prevede altresì che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possa rivolgere delle raccomandazioni agli Stati membri e, con la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, possa adottare misure di incentivazione che non comportino l'armonizzazione della legislazione.

Nell'ambito del primo pilastro non vengono inserite disposizioni che modificano la politica monetaria mentre figura invece l'integrazione nel Trattato delle norme di politica sociale precedentemente circoscritte nell'ambito di un protocollo allegato al Trattato di Maastricht. Altre innovazioni riguardano l'ambiente; viene infatti introdotto l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e di una maggiore integrazione della tutela ambientale nell'ambito delle altre politiche, la salute ed i consumatori, materie di cui vengono ampliate e precisate le finalità.

In merito alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) l'oratore rileva come perduri per le decisioni più importanti il ricorso al sistema dell'unanimità, peraltro temperato dal principio dell'astensione costruttiva. Tale principio, nei casi in cui si prevede una decisione all'unanimità, consentirà di deliberare anche in presenza di astensioni a meno che uno Stato non si dichiari contrario per importanti ragioni di politica nazionale, nel qual caso la decisione viene rimessa al Consiglio europeo, che si pronuncia all'unanimità. Tra le altre innovazioni che riguardano la PESC figurano la possibilità che il Consiglio europeo definisca delle strategie comuni nonché l'istituzione di un Alto rappresentante, che coinciderebbe con il Segretario generale del Consiglio, chiamato a far parte della Trojka che rappresenterà l'Unione europea, nonché la costituzione di una cellula di pianificazione politica e di allarme tempestivo destinata a svolgere compiti di analisi e di preparazione delle decisioni.

Illustrando le innovazioni che riguardano il terzo pilastro il relatore rileva come dal nuovo Trattato sia prevista una graduale «comunitarizzazione» di materie quali i controlli alle frontiere, l'immigrazione e il diritto d'asilo, che attualmente rientrano nella sfera di applicazione della cooperazione intergovernativa, in relazione alle quali il Consiglio, per un periodo transitorio di cinque anni, continuerà a deliberare all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo mentre, successivamente, verrà applicata la procedura di codecisione. In relazione a tali materie i protocolli allegati al Trattato prevedono anche delle deroghe per Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Al Trattato è inoltre allegato un protocollo che integra le disposizioni degli accordi di Schengen nell'ambito dell'ordinamento comunitario. Vengono altresì rafforzati gli strumenti in materia di cooperazione intergovernativa nei settori doganale, di polizia e del diritto penale. In tale campo, in particolare, è prevista anche l'adozione di decisioni quadro per fissare gli obiettivi comuni dell'armonizzazione della normativa degli Stati membri.

Per quanto concerne i profili istituzionali, fra le principali innovazioni figura la previsione di un voto del Parlamento europeo sul Presidente della Commissione designato dai Governi, l'esigenza di un'intesa fra i Governi e il Presidente in merito alla designazione degli altri Commissari ed un protocollo che prevede che, in vista del prossimo ampliamento, ciascuno Stato membro disponga di un solo Commissario allorchè saranno ridefiniti i criteri di ponderazione del voto in seno al Consiglio. Lo stesso protocollo prevede altresì la convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa sul funzionamento delle istituzioni comunitarie almeno un anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a 20.

Il Trattato di Amsterdam fissa anche un tetto di 700 componenti per il Parlamento europeo prevedendo un impegno a ridefinire il numero di deputati che spettano a ciascuno Stato membro mentre viene confermata l'esigenza di una deliberazione unanime del Consiglio, su proposta del Parlamento, per l'adozione di una procedura elettorale uniforme. Rilevando come il Trattato contempra altresì uno snellimento della procedura di codecisione ed una sua estensione a nuovi settori, l'oratore sottolinea tuttavia come i poteri del Parlamento restino limitati in alcuni dei settori più significativi, quali la politica sociale e l'occupazione, per i quali permane la semplice procedura di consultazione. Viene confermato, in particolare, un ruolo preminente del Consiglio a scapito della Commissione del Parlamento nell'ambito del secondo e del terzo pilastro. Alcune delle decisioni più importanti del settore comunitario, nel campo del diritto di stabilimento, dei programmi scientifici e tecnologici e dei diritti fondamentali, dovranno inoltre essere prese all'unanimità con procedura di codecisione con il Parlamento europeo.

L'oratore rileva altresì come dal nuovo Trattato risulteranno ampliate le competenze della Corte di giustizia ed illustra il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che definisce i criteri per l'attribuzione di nuove competenze all'Unione europea solamente in relazione all'inadeguatezza del livello inferiore a raggiungere gli stessi scopi. Tali criteri precisano tra l'altro gli spazi che devo-

no essere lasciati alla competenza degli Stati in merito al recepimento delle direttive e all'attuazione delle politiche comunitarie.

In conclusione l'oratore ritiene inadeguate le soluzioni adottate in merito alla lotta alla disoccupazione, in quanto un prevalente orientamento liberista ha comportato delle scelte eccessivamente prudenti in merito allo sviluppo dei settori tecnologicamente strategici, ed esprime forti perplessità sulla possibilità di attuare una politica estera e di sicurezza comune più efficace. Prima dell'avvio concreto dell'allargamento sarà inoltre necessaria una nuova Conferenza intergovernativa volta a definire gli aspetti istituzionali rimasti irrisolti affrontando in particolare il crescente dualismo fra Parlamento europeo e Consiglio.

Il presidente BEDIN condivide il giudizio non completamente soddisfacente sul Trattato di Amsterdam espresso dal relatore Tapparo e rileva, tuttavia, come a sei mesi di distanza dalla firma del Trattato, quando fu più sentita la delusione per le precedenti aspettative, è possibile svolgere una lettura più ottimistica del nuovo accordo. L'oratore osserva in particolare come, a differenza del Trattato di Maastricht, che si caratterizza per gli aspetti monetari e di bilancio, il Trattato di Amsterdam verrà ricordato per l'accento posto sul tema dell'occupazione – che pur rimanendo di competenza degli Stati membri vedrà lo svolgimento di un'azione di coordinamento da parte dell'Unione europea – la cui centralità è dimostrata dal fatto che nel vertice straordinario di Lussemburgo si è concordato di applicare talune disposizioni in materia del nuovo Trattato prima ancora che sia completato il procedimento di ratifica. Il Trattato verrà ricordato anche per il ruolo più significativo riconosciuto, come rilevato dal relatore Tapparo, al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, grazie alla significativa estensione della procedura di codecisione. Lo stesso voto del Parlamento europeo sui paesi ammessi alla moneta unica e la correlazione posta dal Governo italiano tra la designazione di un componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e le indicazioni assunte dal Parlamento, confermano un'evoluzione nel senso della riduzione del deficit democratico. A tali elementi si aggiunge poi il protocollo che, riconoscendo il ruolo della Conferenza degli Organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali (COSAC), contribuisce al rafforzamento della democrazia nel sistema delle istituzioni comunitarie.

L'oratore sottolinea altresì come la definizione del principio della cooperazione rafforzata – di cui la stessa moneta unica costituisce un esempio che potrà proficuamente applicarsi anche per la soluzione di problemi nei reciproci rapporti fra i nuovi Stati membri – aiuterà l'Unione europea a progredire con una maggiore velocità contestualmente al processo di allargamento. Nel parere della Giunta sarebbe pertanto opportuno indicare i suddetti aspetti positivi osservando tuttavia l'esigenza di un ulteriore rafforzamento dei profili istituzionali dell'Unione.

Osservando come lo stesso assorbimento degli accordi di Schengen costituisca un aspetto di grande rilevanza sociale, consentendo la creazione di un grande spazio unico in cui i cittadini possano realmente sen-

tirsi europei, il presidente Bedin ritiene infine che nel parere si possa esprimere anche il sostegno della Giunta per la dichiarazione allegata al Trattato da Francia, Belgio e Italia, in merito ad un rafforzamento delle istituzioni che sia collegato e non contrapposto al processo di allargamento.

Il senatore BETTAMIO condivide le considerazioni del relatore Tapparo e del presidente Bedin. L'oratore sottolinea inoltre come, nonostante il formale rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, resti sostanzialmente inalterato il problema del deficit democratico, prevalendo ancora il ruolo del Consiglio nell'equilibrio dei poteri del sistema comunitario. L'oratore rileva altresì come spetti ancora ai Governi la decisione finale sulle riforme istituzionali e come la PESC, più che una reale politica europea, si configuri come una somma delle politiche nazionali che, in assenza di accordo, determinano la rinuncia dell'Europa a prendere posizione. Una riscrittura del Trattato si rende infine necessaria per realizzare una vera politica sociale e fiscale comune, che eviti che la sola integrazione monetaria comporti fenomeni di competizione selvaggia fra gli Stati membri.

Anche il senatore MAGNALBÒ condivide gli interventi dei senatori del relatore e del Presidente e ribadisce tuttavia le proprie perplessità, non sulla partecipazione all'Unione monetaria, in sè irrinunciabile, ma sulle condizioni da realizzare per potervi restare dentro. L'oratore ribadisce inoltre quanto affermato in precedenti occasioni, in merito all'esigenza di rafforzare il raccordo fra le istituzioni nazionali e l'Unione europea. A tale riguardo sarebbe pertanto necessario rafforzare la struttura amministrativa di supporto della Giunta e procedere ad una riforma regolamentare volta a riconoscere reale incisività ai suoi pareri. Considerando che una Camera delle Regioni non è più necessaria dopo l'istituzione della Conferenza delle Regioni, sarebbe altresì opportuno cogliere l'occasione offerta dal dibattito sulla revisione della parte seconda della Costituzione – nell'ambito del quale si dimostra poca sensibilità nei confronti delle relazioni con l'Unione europea – per trasformare il Senato in un organo specializzato per il coordinamento fra la legislazione comunitaria, quella nazionale e quella regionale e fra le varie Amministrazioni che gestiscono le relazioni con l'Unione europea.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sulla posizione del Governo in merito alla prospettiva, in senso federalista o in altra direzione, dello sviluppo delle istituzioni europee. L'oratore chiede altresì al sottosegretario Fassino se non sia opportuno uno specifico intervento del Governo sull'Unione europea affinché questa affronti in modo più incisivo il problema della disoccupazione, in relazione alle cui dimensioni le soluzioni indicate dal Trattato di Amsterdam non sembrano ancora adeguate.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'esigenza di una modifica del Regolamento nel senso di una trasformazione della Giunta in Commissione permanente cui dovrebbe spettare l'esame della legge comunitaria.

Con riferimento all'intervento del senatore Magnalbò si pone inoltre la necessità di una riflessione nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, volta a precisare le forme di raccordo con l'Unione europea e di coordinamento della normativa interna di recepimento del diritto comunitario. Nella prospettiva di una crescente attribuzione di competenze alle Regioni si dovrà infatti evitare un'applicazione disomogenea del diritto comunitario sul territorio italiano, che comporterebbe altrimenti comprensibili disagi per i cittadini, gli operatori economici e gli operatori del diritto. L'oratore, ribadendo infine il proprio rallegramento per la nomina di un rappresentante del Governo incaricato del coordinamento delle politiche comunitarie, esprime l'auspicio che tale incarico venga svolto a livello di Ministro, così come avviene in altri Stati membri.

Il sottosegretario FASSINO rileva come l'Europa si accinga ad attraversare una seconda fase costituente caratterizzata dall'integrazione monetaria, dal processo di allargamento e dall'ampliamento dello spazio di Schengen, già dal 1999, agli Stati nordici e alla Grecia. Tali fenomeni comporteranno un salto di qualità enorme, che richiede la consapevolezza che il processo di integrazione europea non procede in modo continuo ma per contraddizioni e salti, il più significativo dei quali si è verificato con la caduta del muro di Berlino. A seguito di tale evento, infatti, il processo di integrazione, precedentemente circoscritto ad un insieme di Stati che si caratterizzavano per un assetto culturale, sociale, economico e istituzionale più omogeneo, si è ampliato a nuovi Stati che lo rendono molto più complesso. Risultano pertanto connesse a tale complessità le due dimensioni che caratterizzano il suddetto processo, quella comunitaria e quella intergovernativa, le quali sono entrambe riflesse nel Trattato di Amsterdam. Benchè la prospettiva auspicabile sia quella di uno sviluppo della dimensione comunitaria rispetto a quella intergovernativa, si deve tener conto che tale mutamento non è nè semplice nè lineare. Anche se il Trattato di Amsterdam non ha affrontato compiutamente il problema delle riforme istituzionali si deve pertanto considerare nella giusta dimensione la portata di innovazioni come l'estensione del potere di codecisione del Parlamento europeo, che ha finalmente acquisito una reale incidenza.

L'oratore sottolinea quindi come il problema da affrontare sia quello del passaggio dal criterio dell'unanimità, ancora applicato a quasi tutte le materie, al sistema del voto a maggioranza, e la conseguente interazione di tale problema con il meccanismo della cooperazione rafforzata. Questi temi non sono stati risolti al Vertice di Amsterdam anche perchè, alla vigilia dell'unione economica e monetaria e dell'avvio del processo di ampliamento, si è comprensibilmente preferito svolgere una pausa di riflessione prima di procedere ad un ulteriore trasferimento di sovranità.

Con riferimento agli aspetti già descritti dal relatore Tapparo l'oratore illustra alcuni degli aspetti più significativi del nuovo Trattato: lo sviluppo del concetto di cittadinanza assume particolare rilevanza nella prospettiva dell'adesione di paesi che hanno una minore consuetudine con la democrazia e considerevoli problemi con le minoranze; l'inclu-

sione nel Trattato del capitolo sociale e del capitolo sull'occupazione ha consentito iniziative come il Vertice straordinario di Lussemburgo e il piano d'azione per l'occupazione; in relazione al terzo pilastro avranno conseguenze significative lo sviluppo dei poteri della Corte, la comunitarizzazione delle disposizioni di Schengen e di altre materie precedentemente concernenti la cooperazione giudiziaria intergovernativa. In merito alla PESC l'Unione si è finalmente dotata di strumenti, la cui reale incisività dipenderà dalla volontà politica, quali l'Alto rappresentante e la cellula di programmazione che, consentendo di svolgere un'analisi comune, costituisce il presupposto per ogni azione comune.

L'oratore osserva inoltre come il Governo non abbia ridotto gli sforzi per procedere, parallelamente ai negoziati sull'allargamento, alle ulteriori riforme istituzionali che si rendono necessarie. In tale quadro sono previsti un rilancio della discussione in occasione del semestre di Presidenza tedesco, nel 1999, e lo svolgimento di taluni seminari bilaterali con la Francia, a giugno, e con la Germania, ad ottobre, che si accompagneranno all'azione svolta anche a livello parlamentare. Al riguardo l'oratore comunica alla Giunta di essere stato informato da parte del Presidente della Commissione affari istituzionali di ulteriori iniziative avviate dal Parlamento europeo e ribadisce l'impegno profuso dal Governo su tale argomento nelle varie sedi.

Il relatore TAPPARO esprime la propria disponibilità a recepire le considerazioni esposte dal presidente Bedin e dal sottosegretario Fassino e sottolinea tuttavia l'esigenza di non improntare il parere della Giunta ad un'eccessiva prudenza. A tale proposito sarebbe necessario raggiungere progressi più significativi in campo istituzionale ed in merito a politiche idonee ad affrontare in modo sostanziale il problema dell'occupazione, senza attenersi esclusivamente a principi liberisti. Gli sviluppi in Kosovo ed altri avvenimenti inducono inoltre a ritenere necessaria una politica estera e di sicurezza più efficace, procedendo alle conseguenti determinazioni istituzionali.

Prendendo atto delle osservazioni del sottosegretario Fassino sulla dualità che caratterizza il processo di integrazione l'oratore rileva la difficoltà di una costruzione istituzionale che dovrà necessariamente vedere riconosciuta al Parlamento europeo una maggiore dignità.

Il relatore ritiene inoltre opportuno includere nel parere della Giunta i profili sottolineati dai senatori Besostri e Magnalbò in merito al rafforzamento del collegamento fra il Senato e le istituzioni europee e conviene con le osservazioni del senatore Manzi in merito all'esigenza di un approccio diverso e più articolato nei confronti del tema dell'occupazione. Nel parere si potrebbe peraltro rilevare positivamente come tale materia, trascurata nel Trattato di Maastricht, è stata inclusa nel nuovo Trattato unitamente al principio della cooperazione rafforzata, che potrà avere importanti riflessi di carattere istituzionale.

L'oratore chiede infine se sia opportuno un ulteriore approfondimento del dibattito prima dell'espressione del parere.

Considerando che la Commissione di merito intende concludere l'esame del provvedimento in titolo con la massima tempestività, il pre-

sidente BEDIN propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le considerazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0023^o)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che il 18 e 19 maggio si terrà a Londra la XVIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) cui prenderà parte con una delegazione composta dai senatori Magnalbò e Tapparo. Tra i temi che saranno discussi, fra cui figurano l'unione economica e monetaria, il terzo pilastro e l'ampliamento dell'Unione europea, l'oratore ritiene che potrà costituire oggetto di dibattito particolarmente approfondito la proposta di modificare il Regolamento della COSAC nel senso di prevedere, come proposto dall'Irlanda, la possibilità di tenere riunioni straordinarie oltre a quelle previste ogni semestre. Il Presidente osserva al riguardo della suddetta proposta, ove formalizzata, che potrebbe essere accolta giacché contribuisce al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali. La decisione sull'opportunità di tenere riunioni straordinarie potrebbe essere rimessa alla troika di turno.

Un altro aspetto che potrebbe suscitare un'ampia discussione in occasione della Conferenza di Londra è costituito da una decisione sulla ricevibilità di un invito rivolto dall'Assemblea parlamentare degli Stati baltici a designare degli osservatori della COSAC. La materia potrebbe assumere importanti rilievi politici, configurando una sorta di istituzionalizzazione della COSAC come organismo quasi permanente. A tale proposito il Presidente osserva che si potrebbe proporre di affidare alla troika l'incarico di tenere i rapporti con l'Assemblea baltica, senza istituzionalizzare la figura di un osservatore della COSAC e mantenendo tuttavia i collegamenti con il suddetto organismo che può svolgere una proficua azione di raccordo fra l'Estonia, che fa parte del primo gruppo di Stati con cui sono stati avviati i negoziati d'adesione, e gli altri Stati baltici.

Il senatore MANZI rileva come presso gli Stati baltici siano presenti forti minoranze russe cui non vengono riconosciuti i più elementari diritti. Tale politica pone in grave difficoltà una minoranza che in alcuni casi rappresenta più del 30 per cento della popolazione. A tale proposito l'oratore sottolinea l'esigenza di promuovere la tutela delle minoranze in tali Stati, tenendo anche conto di esperienze positive come quella realizzata in Italia, nella prospettiva dell'adesione di tali Stati all'Unione europea.

Il presidente BEDIN osserva che l'avvio dei negoziati con l'Estonia è stato deciso proprio in relazione ai maggiori progressi conseguiti

da tale paese in merito alla tutela delle minoranze e ritiene che le considerazioni espresse dal senatore Manzi possano essere rappresentate in occasione del dibattito che si svolgerà a Londra.

La Giunta, infine, conviene sulle proposte del Presidente sugli orientamenti da assumere alla COSAC di Londra.

La seduta termina alle ore 9,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(3095-A) Emendamento al disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea: favorevole)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Ferrante, rileva che l'emendamento 2.1 (nuovo testo) ripropone il contenuto dell'emendamento 2.1 – che sopprime l'imposta di bollo per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e della relativa documentazione – modulando diversamente l'onere per il primo anno; ritiene che, per quanto di competenza, non vi siano osservazioni da formulare. Ricorda, peraltro, che nel marzo 1997 la Sottocommissione ha già esaminato una proposta emendativa di contenuto analogo sulla base di una quantificazione trasmessa dal Ministero delle Finanze che valutava l'onere derivante dell'emendamento in 100 miliardi.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver ricordato la limitatezza delle risorse disponibili, esprime avviso contrario sull'utilizzazione del Fondo speciale, e in particolare dell'accantonamento del Ministero del tesoro, per la copertura degli effetti finanziari di misure non indicate tra le finalizzazioni e che, comunque, non riflettono le priorità del Governo. Osserva, peraltro, che alcuni elementi – tra cui segnala, in particolare, la partecipazione agli accordi di Schengen e l'introduzione di procedure di autocertificazione – potrebbero suggerire che la variazione di gettito derivante dall'emendamento potrebbe essere inferiore a quanto valutato un anno fa; pur non essendo in grado di fornire una esatta quantificazione degli effetti finanziari, occorre quindi, a suo avviso, valutare la possibilità di riformulare l'emendamento 2.1 riducendo l'onere ivi previsto.

Il relatore MORANDO propone di formulare parere favorevole sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) e che una eventuale riduzione della copertura finanziaria richiederebbe l'acquisizione di una relazione tecnica.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1998

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3250) CARPINELLI ed altri. – Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive: favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3250) Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 maggio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 R.G.N.R. – n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

III. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri.
 - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. -
Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RECCIA. - Modifiche all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province (407).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

In sede consultiva

Esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucchiero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3150) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto

a Roma il 12 febbraio 1997 (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (3178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).

- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166)
(*Rimessi il 7 aprile 1998 alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle finanze in merito all'introduzione di incentivazioni fiscali per la localizzazione di attività produttive in particolari zone del Paese (zone speciali).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di Regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (n. 251).

In sede referente

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998*).
- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA – Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744)
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 maggio 1998, ore 9 e 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (n. 68).